

p. Mario Lessi Ariosto sj

L'ISTRUZIONE *CALENDARIA PARTICULARIA*: SUA APPLICAZIONE DAL 1970 AD OGGI

Introduzione.

A. *Premessa terminologica.*

Per chi oggi, dopo il Concilio Vaticano II e la riforma liturgica che ne è derivata, deve occuparsi di un Calendario particolare (sia di una diocesi sia di una famiglia religiosa) come anche per chi oggi prende in mano le edizioni sia del Messale che del Breviario anteriori al 1963, l'esatta applicazione delle rubriche può non risultare facile. La terminologia delle rubriche, utilizzata anche nei testi del *Calendarium Romanum*, delle *Normae universales de anno liturgico et de calendario* [1969], e quindi anche nell'Istruzione *Calendaria particularia*,* ha bisogno di essere illustrata. Quei testi infatti furono redatti per essere compresi da coloro che erano abituati alle precedenti rubriche. Per questo, prima di parlare dell'attuale applicazione di CP può essere utile qualche richiamo anche a quella terminologia che, pur non essendo più attuale, lo era nei Libri liturgici anteriori. Ma ancora più a monte occorre tenere presente il substrato dal quale certi termini hanno avuto origine. In tal modo sarà possibile esplicitarne meglio il significato.

a. *All'origine delle complicazioni terminologiche.*

Partendo dal principio che ogni Calendario particolare nella Chiesa di rito latino, dopo i Libri liturgici ufficiali editi a seguito del Concilio di Trento, deve essere messo in rapporto con il Calendario Generale, si deve subito affrontare il problema che questo presenta in quanto composto da vari livelli. Il *primo* livello risultante dal ciclo dei giorni, in particolare delle domeniche, e delle settimane (52 in un anno, con un giorno in più, due se bisestile), il *secondo* livello risultante dal ciclo dei tempi (quaresima e tempo pasquale) e feste mobili, dipendenti cioè dalla data della Pasqua;¹ il *terzo* da quello delle feste fissate in particolari giorni dell'anno, a data cioè fissa, come per esempio il Natale (con l'avvento che lo precede e il tempo natalizio che lo segue), o la data della morte di Santi e Beati,² gli anniversari di speciali eventi ecclesiali, come la dedicazione di una chiesa,³ o la celebrazione del suo Titolo/Titolare⁴ o la celebrazione del Patrono/Patroni.⁵

*Abbreviazioni

AAS *Acta Apostolicae Sedis*

CIC *Codex Iuris Canonici* ai canoni del Codice è premesso l'anno: 1917 o 1983

CP *Calendaria particularia*

CR *Codex Rubricarum*

D. Decreto della S.R.C., seguito generalmente da un numero

IGLH *Institutio generalis de Liturgia Horarum*

IGMR *Institutio generalis Missalis Romani* seguito dall'anno di edizione: 1970; 1975; 2002

MR *Missale Romanum* seguito dall'anno di edizione: 1570; 1962; 1970; 1975; 2002

NdP *Normae De Patronis constituendis* 1973

Notif. *Notificazione su alcuni aspetti dei Calendari e dei Testi liturgici propri* 1997.

NU *Normae universales de anno liturgico et de calendario*

S.R.C. *Sacra Rituum Congregatio*

¹ La data di Pasqua varia ogni anno perché deve coincidere con la domenica che segue il plenilunio di primavera (di fatto il 14° giorno di lunazione del mese di marzo). Ma per calcolarla è necessario tenere conto sia dell'anno solare che di quello lunare. La Pasqua può accadere solo nel periodo di tempo tra il 22 marzo e il 25 aprile.

² Un elenco dei Santi e Beati disposto, fondamentalmente, secondo il giorno della morte è fornito dal Martirologio e occupa tutti i giorni dell'anno, sia normale che bisestile.

³ Dedicazione di una chiesa (anteriormente chiamata consacrazione) regolata da leggi canoniche (cfr CIC 1917, cann. 1165-1166, 1170-1171; CIC 1983, cann. 1206, 1207, 1212), con un rito e modalità che differiscono dalla sua benedizione, e comporta nel calendario liturgico un giorno di solennità del Signore, segue attualmente le particolari

Dall'incrociarsi dei vari livelli di tempi e celebrazioni mobili e di celebrazioni fisse, è sorta la necessità di stabilire quali celebrazioni dovessero avere la precedenza sulle altre,⁶ e quella di spostare o trasferire certe celebrazioni in altra data. Ciò portò a dover distinguere le celebrazioni, a seconda della dignità, in vari *gradi liturgici* e a stabilire le regole da osservare nei singoli casi che si presentavano anno per anno. Per dare la possibilità al popolo di Dio di conservare certe feste che cadevano in giorni di lavoro si escogitò anche una forma di loro recupero in domenica⁷ e per non dimenticare del tutto certe celebrazioni si ricorse alla loro commemorazione.⁸

b. *Alcuni termini in particolare.*

Una prima serie di termini indica sia l'importanza⁹ di una celebrazione in rapporto alle altre, sia il modo della loro celebrazione per la Messa e per l'Ufficio.

- In tutto l'Anno liturgico certi giorni di celebrazione vengono indicati come Solennità¹⁰, sia di precetto che non di precetto,¹¹ o come Festa.¹²

- Nel ciclo detto Temporale alcuni giorni di celebrazione sono indicati come: Domenica,¹³ Feria,¹⁴ tra queste alcune vengono distinte o per l'oggetto celebrato,¹⁵ o per il Tempo

norme stabilite nel Pontificale Romano, *Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*, 1977; CEI, *Benedizione degli Oli e dedicazione della chiesa e dell'altare*, 1980. Questa solennità si celebra anche ogni anno, al ricorrere della medesima data, in quanto anniversario.

⁴ Titolare di una chiesa (cfr CIC 1917, can. 1168; CIC 1983, can. 1218. Anteriormente si parlava anche di Titolari degli altari CIC 1917, can. 1201; delle parrocchie CIC 1917, can. 1187): deriva dalla intenzione dei fondatori e indica in onore di chi l'edificio sacro è stato costruito o dedicato. Anche una famiglia religiosa, e una provincia religiosa può avere il proprio Titolare, con diverso diritto liturgico (cfr CR n. 46 a; CP 12 a, b).

⁵ Patrono: (il CIC 1917 nei cann. 1278 e 1247 trattava dei Patroni relativamente alla festa di precetto in occasione della loro celebrazione) può essere: la B.V. Maria, un Angelo o gli Angeli, un Santo canonizzato, e per indulto un Beato. Si distingue tra principale e secondario. Il Patrono in senso proprio ha dei diritti liturgici. Quello in senso largo non li ha.

⁶ Nel Breviario, fino al 1962, era pubblicata sempre una Tabella delle occorrenze, per facilitare la soluzione della scelta dell'Ufficio da celebrare a seconda dei casi.

⁷ Questo recupero fu chiamato: solennità esterna. Si intende una celebrazione di una festa senza relativo Ufficio, ma che comporta altre manifestazioni effettuate per il bene dei fedeli (cfr CIC 1917, can. 1247 § 2: le feste dei Patroni non più di precetto potevano essere portate dall'Ordinario, alla domenica seguente come solennità esterna. Una loro regolamentazione stabiliva quali godevano della celebrazione della Messa e del diritto di prevalere sulle domeniche).

⁸ Si indicava con questo termine il ricordo di una celebrazione inserita in un'altra celebrazione per il fatto che si sovrapponevano in un medesimo giorno. Le commemorazioni hanno originato, prima delle riforme a partire da Pio X, una complicata legislazione rubricale. Ancora nel CR nn. 106-114 le commemorazioni si distinguevano in privilegiate e ordinarie. Le rubriche stabilivano quando, in che ordine e come si doveva fare ogni commemorazione, a seconda del giorno con il quale venivano ad essere in occorrenza.

⁹ Nel linguaggio anteriore si parlava di dignità.

¹⁰ Con questo termine si denotano i principali giorni di celebrazione dell'anno liturgico che, generalmente, prevalgono sulle altre celebrazioni. Il termine si usa sia nel Temporale, che nel Santorale. Nel linguaggio liturgico anteriore alla attuale riforma il termine era usato per indicare anche solo la pompa esteriore che sottolineava una festa religiosa. In questo senso si parlava di solennità esterna. In certo qual senso le Norme circa il titolo di basilica minore (cfr Notitiae, XI (1975) n. 8 lo usavano ancora dicendo di alcune feste da celebrare «*singolari cum sollemnitate*». Nel Decretum pubblicato in AAS 82 (1990) 436-440, al n. 4 l'espressione è mutata in «*particolari cura*».

¹¹ Per Solennità non più di precetto, si intende un giorno liturgico, generalmente con un alto grado (attualmente: solennità) sia nel Calendario Generale sia in un Calendario particolare, al quale una volta era unito il precetto festivo e che attualmente per una determinata nazione, o città o paese non è più elencata tra le feste di precetto, cfr già CIC 1917, can. 1247 § 2.

¹² Si indica così un giorno liturgico intonato a letizia, nel quale si celebrano in particolare misteri del Signore, la B. M. Vergine, gli Angeli, i Santi (e, in rari casi, i Beati), pertanto coestensivo sia al Temporale che al Santorale. Anteriormente si distinguevano, a seconda della dignità del festeggiato, tra feste di doppio minore e feste di doppio maggiore, che a loro volta potevano essere di prima classe o di seconda classe. Dal 1955 e nel CR, nn. 35-47 si distinguevano in tre gradi: feste di prima classe, di seconda classe e di terza classe. Le feste a loro volta potevano essere, nei Calendari particolari, proprie o concesse per indulto. Delle feste trattava anche il CIC 1917, cann. 1244, 1247, 1248.

liturgico in cui cadono (per esempio durante l'Avvento, o la Quaresima e Settimana Santa) o per un particolare rapporto che hanno con altre celebrazioni, come una Vigilia¹⁶ e i giorni fra un'Ottava¹⁷. Tra queste ferie erano anche quelle dette Rogazioni,¹⁸ e Quattro Tempora.¹⁹

- Nel ciclo detto Santorale²⁰: oltre la Solennità e la Festa, tra i gradi di celebrazione²¹ si indica oggi la Memoria, a sua volta distinta in obbligatoria e facoltativa, senza tuttavia qualificarle come diverse rispetto al grado di celebrazione, ma per offrire uno strumento base che snellisce il calendario e lo rende più adattabile.²²

Una seconda serie di termini è quella che serve ad indicare il coincidere di celebrazioni in una medesima data, in linguaggio rubricale indicate come *occorrenza* e *concorrenza*. Il primo termine: *occorrenza*, indica l'incontro di due o più celebrazioni in un medesimo giorno. Si specifica con l'aggettivo: *accidentale*, quando ciò avviene per la compenetrazione del ciclo temporale con quello santorale, e per l'incontrarsi di un giorno liturgico mobile e un giorno liturgico fisso. Con l'aggettivo *perpetua*, quando due giorni liturgici venissero a cadere ogni anno nello stesso giorno. Il secondo: *concorrenza*, indica l'incontro di due celebrazioni dei Vespri, distinti in Primi Vespri e Secondi Vespri. Ciò pone il problema liturgico di quale delle due celebrazioni sovrasta sull'altra²³

¹³ Giorno del Signore, inizio della settimana (CR 9), festa primordiale che, nel Tempo ordinario, cede la sua celebrazione solo alle solennità e alle feste del Signore, ed esclude per sé l'assegnazione perpetua di qualsiasi altra celebrazione. Nei Tempi di Avvento, Quaresima e Pasqua, le domeniche prevalgono su qualsiasi altra celebrazione. Prima della attuale riforma liturgica le domeniche erano: alcune di prima classe, le altre di seconda classe. Quelle di prima classe prevalevano su qualsiasi altra festa. Quelle di seconda classe cedevano solo alle feste di prima classe e anche alle feste del Signore di seconda classe. Si denominavano pertanto anche: domeniche maggiori e domeniche minori.

¹⁴ Giorno liturgico che nella settimana segue la domenica e non ha carattere festivo. Le ferie differiscono tra loro per l'importanza che hanno nel corso dell'anno liturgico. Alcune hanno la precedenza su tutte le altre celebrazioni, altre solo su alcune, altre possono essere unite ad altre celebrazioni. Anteriormente anche le ferie venivano distinte in maggiori e minori dette anche ordinarie. Le ferie maggiori a loro volta erano indicate alcune come privilegiate altre come non privilegiate. Nel CR n. 22, le loro classi erano quattro.

¹⁵ Per esempio la Commemorazione dei fedeli defunti.

¹⁶ Giorno che precede alcune delle solennità o feste più importanti. Prima della riforma, non si calcolava come Vigilia quella di Pasqua in quanto giorno non liturgico, e le vigilie erano più numerose: due, di prima classe: Natale e Pentecoste; quattro di seconda classe: Ascensione, Assunzione B.V.M., Natività di San Giovanni Battista, Ss. Pietro e Paolo; una di terza classe: S. Lorenzo. Alcune poi erano dette privilegiate, le altre erano dette comuni.

¹⁷ Con il termine Ottava si indica il modo di solennizzare un giorno liturgico che continua per otto giorni. Attualmente solo le due massime solennità (Pasqua e Natale) hanno l'ottava. Prima le ottave esistevano sia nel Calendario Generale sia nei Calendari particolari, complicando le leggi rubricali. Nel 1955 nel Calendario Generale furono ridotte a tre: quella di Natale, di Pasqua e di Pentecoste.

¹⁸ Propriamente si indicava così la Messa che veniva celebrata nei giorni che venivano indicati come *Litanie maggiori* e *Litanie minori*, Messe precedute da processioni e particolari preghiere cfr CR nn. 80- 90.

¹⁹ Si indicavano così speciali giorni (mercoledì, venerdì e sabato) ricorrenti quattro volte l'anno (una volta ogni stagione), per domandare perdono, per ringraziare, per pregare specialmente per i sacerdoti e gli ordinandi.

²⁰ Il Santorale è propriamente quella parte del Calendario, del Messale e dell'Ufficio che indica sia i giorni di celebrazione, il grado della celebrazione, sia i formulari propri per la Messa e l'Ufficio, integrati dal *Commune Sanctorum*, contenente i formulari liturgici per alcune categorie di Santi.

²¹ In pratica sintetizza in un termine l'importanza di una celebrazione e il modo di eseguirla. Precedentemente si utilizzava, con il medesimo significato, anche il termine rito. Anteriormente i gradi liturgici erano tre: semplice o feriale, doppio che originariamente indicava il doppio ufficio che si celebrava, in qualche luogo: uno della feria, l'altro di un Santo. Poi passò ad indicare il fatto della duplicazione delle antifone nell'Ufficio o festivo; semidoppio, in pratica in parte feriale e in parte festivo. Dal 1955 il rito semidoppio è stato soppresso.

²² CP 24: «La memoria facoltativa consente la scelta tra la Messa e l'Ufficio della feria o del Santo: non impedisce quindi affatto la celebrazione del Santo, ma permette di ordinare la celebrazione del giorno liturgico in modo da adattarla più facilmente alle necessità spirituali, alla pietà, alla preparazione e all'indole dei partecipanti. Pertanto il ricorso alla memoria facoltativa sarà di grande utilità nella preparazione dei Calendari, specialmente se in essi si devono riportare molti Santi»

²³ I due termini, in uso da tempo, sono stati ben definiti dal CR del 1960, cfr nn. 92ss. In NU n. 60 i due termini vengono ancora usati. Nell'edizione tipica del MR 1970, il n. 60 delle NU è riassunto nell'unico termine *occorrenza*.

B. *Brevi richiami storici.*²⁴

- *Temporale e Santorale, fino al Medioevo: situazione di equilibrio.*

Nello sviluppo dell'Anno liturgico inizialmente tutta l'attenzione era messa sul ciclo dei misteri della salvezza, eventi della vita di Cristo, e in primo luogo sulla domenica. Quando il culto dei martiri si sposta dalla tomba, perché le reliquie vengono trasferite nelle chiese urbane, la celebrazione che avveniva presso la tomba, lo accompagna e si aggiunge localmente come doppiante alla celebrazione del giorno. Ma a poco a poco il culto dei martiri prende il sopravvento e si formano così due cicli: quello dei misteri di Cristo, progressivo e annuale, e uno storico nel quale le feste sono fissate a delle date, che, generalmente per i martiri, corrispondevano all'anniversario della morte (= *dies natalis*).

Fino a che per ogni Chiesa il Santorale era limitato, il Temporale restava il perno delle celebrazioni di ogni Chiesa, che aveva il proprio Calendario. Inizialmente non esisteva un Calendario Generale obbligatorio per tutte le Chiese.

- *Medioevo: inizio della tensione.*

Nel Medio evo cominciò la tensione tra Temporale e Santorale. Tra il secolo XII e il secolo XIII il Messale e l'Ufficio della Curia diffondevano, tramite i Francescani, in tutta la Chiesa di Rito latino anche un Calendario, che era di Roma, con un rilevante numero di feste di Santi. Ciò comportava, per le singole Chiese, la necessità di ordinare il proprio Calendario con quello esistente nei Libri liturgici che si andavano diffondendo. Pertanto i giorni liturgici propri si sovrapponevano a quelli dei Calendari inseriti nei Libri liturgici e si dovettero distinguere secondo la loro importanza. Nacquero così i gradi o riti liturgici indicati come doppio, maggiore e minore, semidoppio, semplice. Il significato di questi termini tuttavia non era sempre inteso in modo uguale. Il Calendario diffuso con i Libri liturgici *secundum consuetudinem Romanae Curiae* è rimasto come sustrato del Calendario del tempo della revisione dei Libri liturgici voluta dal Concilio Tridentino, il primo al quale si può applicare il termine di *Calendarium Generale*,²⁵ in quanto imposto alla maggior parte delle Chiese. Prima di quella revisione ogni Chiesa particolare e ogni famiglia religiosa aveva Libri liturgici propri, contenenti un proprio Calendario, e dei formulari propri, in modo particolare per il Santorale. I Vescovi avevano in quei tempi facoltà di istituire feste per la propria Chiesa e di renderle di precetto. Facoltà che il Concilio Tridentino aveva lasciata intatta.²⁶ Queste feste di precetto locali riducevano la celebrazione delle domeniche alle quali si sovrapponevano.

Nel secolo XIV l'assorbimento del Temporale dalla moltiplicazione delle feste comincia ad creare del disagio nella Chiesa.²⁷

²⁴ Nel redigere questi brevi richiami ci si è serviti delle esposizioni lette in: *Annus liturgicus*, di Michael Gatterer, ed. 5, Innsbruck, 1935 (edizione in cui Joseph Jungmann ha curato certe note storiche); *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et Liturgie*, voce *Fêtes chrétiennes (les)*, redatta da F. Cabrol; *Liturgia, Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques* di R. Aigrain, art. *La Liturgie et le droit canonique*, redatto da F. Cimetier; *Enciclopedia Cattolica*, voci *Calendario della Chiesa universale* e *Santorale*, redatte da Giuseppe Löw; *Introductio in Liturgiam occidentalem*, di Herman Schmidt; *La Chiesa in preghiera* (versione italiana, 1983), IV, *La Liturgia e il tempo*, cap. IV *Il culto dei Santi*, redatto da Pierre Jounel; *Manuale di Liturgia Scientia Liturgica*, V, *Tempo e Spazio liturgico*, art. *Il culto dei Santi in Oriente e Occidente*, redatto da Philippe Rouillard.

²⁵ Nel *Breviarium* del 1568, ripreso in seguito nel *Missale* del 1570.

²⁶ Sess. XXV, c. 12.

²⁷ Cfr alcuni Concili provinciali: Jean Gerson a quello di Reims del 1408. Nel secolo successivo il Concilio di Trèves riduce le feste obbligatorie ad una trentina, così anche il Concilio di Cambrai invita i vescovi a sopprimere un certo numero di feste, altrettanto il Concilio di Sens: cfr Thomassin, *Traité des festes de l'Eglise*, Paris, 1697, 144 ss.

- *Il Calendario Generale del tempo di Pio V (1566-1572), e aspetti della riforma con riflessi sul rapporto tra Temporale e Santorale.*²⁸

Nel momento in cui Pio V stabiliva il decadere, dei Libri liturgici delle Chiese particolari, eccezion fatta per quelli per i quali si potesse provare essere in vigore da almeno duecento anni,²⁹ decadde anche i Calendari propri in essi racchiusi. Pio V, e già Pio IV (1559-1565), si rendevano conto che era necessario arginare l'invasione del Santorale sul Temporale, soprattutto per salvaguardare la domenica, ma non toccarono la facoltà dei Vescovi di stabilire feste di precetto. La Commissione stabilita da Pio V operò per riportare il Temporale a prevalere sul Santorale, attraverso la fissazione di gradi rituali, che già in pratica esistevano ma dei quali fissò il significato. A questi aggiunse anche la distinzione tra feste di prima e seconda classe.³⁰ In questo modo ottenne una oculata riduzione di feste avvalorata anche dall'espunzione di vari Santi dal Calendario o riducendo la loro celebrazione a semplice commemorazione. Comparando il Calendario del *Missale Romanum*, ed. princeps del 1474 con quello del *Missale Romanum* del 1570, che ricalca quello del *Breviarium Romanum* del 1568, appare evidente la riduzione delle feste.³¹

Dopo l'imposizione dei Libri liturgici tridentini le Chiese particolari e famiglie religiose, volendo conservare il culto e la venerazione dei propri Santi (a partire dai Patroni e dai Titolari, se si trattava di Santi), provvidero a formare dei Calendari particolari e dei Propri. Questi inizialmente non necessitavano di una approvazione della Santa Sede che li considerava Appendici dei Libri liturgici ufficiali resi da Pio V obbligatori. Da queste Appendici derivavano poi i Calendari e Propri delle singole chiese di ogni diocesi, come quelli delle province e singole chiese rette dai religiosi. Il contenuto più specifico di questi Calendari e Propri riguardava, come si è accennato, il Santorale, ma comprendeva anche le indicazioni dell'anniversario della dedicazione, del Titolare e dei Patroni.

- *Edizione del Breviario del 1602: Clemente VIII (1592-1605).*

Tra i successori di Pio V, Gregorio VII (1572-1585) e Sisto V (1585-1590) apportarono alcuni cambiamenti al Calendario stabilito da Pio V. Con l'edizione del Breviario del 1602 Clemente VIII reintrodusse alcune feste espunte da Pio V e maggiorò il grado rituale di altre. Fu introdotto in quella occasione anche un nuovo grado rituale, il doppio maggiore, quindi una nuova classe di feste che si sovrapponeva alle domeniche. I suoi successori seguirono, riguardo alle feste, il suo esempio. Nuove feste si aggiunsero, anche a causa di nuove canonizzazioni, e così si aprì la porta mediante la quale il Santorale riprese ad avere la prevalenza sul Temporale. Naturalmente ciò ebbe un riflesso anche sui Calendari e Propri sia diocesani che delle famiglie religiose. L'accrescersi delle feste cominciò a far sentire il proprio influsso anche sulla vita sociale oltre che su quella liturgica. Non poche diocesi cominciarono a chiedere e ottennero dispense per non gravare il popolo con troppe feste.

- *Urbano VIII (1623-1644).*

Con la bolla *Universa per orbem* (13 settembre 1642)³², Urbano VIII tolse e abolì molte feste e dispose una lista di giorni festivi di precetto per tutta la Chiesa (oltre le domeniche trenta

²⁸ Per una trattazione più esauriente su questo periodo e sui seguenti cfr Goñi Beásoain de Paulorena, J. A., *El Calendario Romano tridentino tras su promulgación y sus primeras modificaciones (1568-1602)*; e Id., *Las numerosas modificaciones del Calendario Romano en el siglo XVII*, Eph. Lit., 125 (2011), 319-340, e 457-489.

²⁹ Usarono di questa facoltà poche diocesi, tra queste Milano, Aquileia, Parigi, Lione e altre, e tra le famiglie religiose i Benedettini, i Domenicani, i Carmelitani, i Premonstratensi, i Certosini. In tempi successivi quasi tutte le diocesi accettarono il Calendario romano.

³⁰ Ciò apriva tuttavia anche la porta ad una complessità di situazioni nei rapporti tra il Temporale e il Santorale.

³¹ Ne restavano tuttavia 20 di prima classe, 17 di seconda classe, 57 feste doppie, 30 feste semidoppie e 33 commemorazioni. Tra tutte queste un centinaio circa erano del Santorale.

³² *Bullarium Romanum*, t. VI, p. II, p. 341.

altre feste³³) e stabili che uno solo dei Patroni principali di regni, province, città e paesi potesse essere di precetto. Ammonì i vescovi a non istituire altre feste di precetto. Il problema che Urbano VIII voleva aiutare a risolvere non era in primo luogo di natura liturgica, ma sociale. Molti poveri che vivevano del misero compenso del lavoro quotidiano non lavorando per molti giorni all'anno mancavano del necessario per vivere. Sulla stessa linea andavano i divieti di introdurre nuove feste, al tempo di Clemente X (1670-1676) quando pensò di vietare per cinquanta anni l'introduzione nel Calendario di altre celebrazioni di Santi.³⁴ Divieto che Clemente XI (1700-1721) rinnovò per altri cinquanta anni³⁵, ma aggiunse l'Immacolata Concezione.³⁶ Tuttavia il numero delle celebrazioni festive che rendevano impossibile la celebrazione delle domeniche e delle ferie salì per l'aggiunta di altre, dovute a canonizzazioni, beatificazioni, conferme di culto, e celebrazioni indulte.

- *Tentativo di riforma al tempo di Benedetto XIV (1740-1758).*

Oltre alle canonizzazioni, alle quali seguiva spesso l'inserimento nel Calendario Generale, per le pressioni dei principi cattolici o degli Istituti religiosi, o per circostanze particolari, ed anche per la devozione di Papi e di Vescovi, al tempo di Benedetto XIV,³⁷ il numero delle feste, nel Calendario Generale, arrivò a superare per tutta la Chiesa la metà dell'anno liturgico, alle quali poi si aggiungevano quelle già esistenti nei Calendari particolari e altre 36 feste, che le Chiese particolari e le famiglie religiose potevano inserire *ad libitum* nei propri calendari. Benedetto XIV nel suo progetto di riforma avrebbe voluto arginare il fenomeno sopprimendo non poche feste, ma non riuscì a portarlo avanti, e dovette anche intervenire per impedire le dispute sorte sul problema della diminuzione delle feste.³⁸

- *Situazione nella seconda metà del secolo decimono fino a Leone XIII (1878-1903).*

La situazione divenne ancora più complessa nella seconda metà del secolo decimono sia per l'aumento dei Santi canonizzati e dei nuovi Beati, oltre alle conferme di culto,³⁹ sia per l'introduzione, al tempo di Leone XIII, di una nuova distinzione di grado delle feste: primarie e secondarie. Le feste, le maggiori dotate di ottave, altre che dovevano, se impedito, essere traslate ad altro giorno, arrivarono a superare i due terzi dell'anno liturgico, e con quelle *ad libitum* rimanevano circa una sessantina di giorni liberi. Anche se per le varie concessioni le feste di precetto si erano molto ridotte in molti luoghi, la celebrazione delle domeniche restava in ombra, e il frequente ricorso ai Comuni dei Santi comprometteva il principio tradizionale nella Liturgia di rito latino dell'uso settimanale di tutto il Salterio.

- *Pio X (1903-1914)*

Nel 1911 Pio X inizia la riforma liturgica del Calendario, per restituire l'uso settimanale del Salterio. Diminuì le feste di precetto, e dopo la Costituzione apostolica *Divino afflatu*, vennero

³³ Oltre quelle ancora in vigore (eccetto l'Immacolata) restavano di precetto i due giorni seguenti la Pasqua e la Pentecoste, l'Invenzione della Croce, la Purificazione di Maria, l'Annunciazione, la Dedicazione di S. Michele, la Natività di S. Giovanni Battista, S. Andrea, S. Giovanni evangelista, S. Tommaso, i Ss. Filippo e Giacomo, S. Matteo, i Ss. Simone e Taddeo, S. Mattia, i Ss. Innocenti, S. Lorenzo, S. Silvestro, S. Anna.

³⁴ S.R.C., *Decreta authentica*, D. del 20 giugno 1671.

³⁵ S.R.C., *Decreta authentica*, D. del 4 maggio 1714.

³⁶ Costituzione *Commissi nobis*, 6 dic. 1708, *Bullarium Romanum*, t. X, p. I, p. 306.

³⁷ Cfr Adelmo Marino, *La questione delle feste religiose e la loro riduzione al tempo di Benedetto XIV*: in *Benedetto XIV (Prospero Lambertini)*, a cura del Centro Studi "Ghirolamo Baruffaldi", Cento, 1981, 679-694.

³⁸ Cfr Luca Brandolini, *La partecipazione di L. A. Muratori alla controversia del sec. XVIII sulla diminuzione delle feste infrasettimanali*, in *Eph. Lit.*, 88 (1974) 316-000. Il Muratori sosteneva la tesi dell'abolizione, suggerendo la concentrazione di più feste in un solo giorno, senza necessariamente coinvolgere la domenica.

³⁹ Per fare un esempio i Santi canonizzati da Pio IX furono 52, i Beati 222 e le conferme di culto 119; Leone XIII ne canonizzò 18, beatificò 112 e confermò il culto di 177.

pubblicate nuove rubriche,⁴⁰ che semplificavano e codificavano il complicato sistema della gradazione liturgica. Non si fermò tuttavia la possibilità di aggiungere altre feste o di aumentarne il grado. In questa linea furono pubblicati diversi documenti relativi ai Calendari e ai Propri diocesani e delle famiglie religiose. In ulteriori direttive in data 25 luglio 1912 (D. 4296) quanto al Calendario, si dovevano conservare soltanto le feste *strettamente proprie*,⁴¹ inviandone l'elenco, le date, il grado liturgico alla S. Sede, indicando i motivi per i quali se ne voleva continuare la celebrazione.

Con un decreto del 28 ottobre 1913⁴² la S. Sede sollecitò l'invio degli elenchi, fissando come ultimo termine il mese di marzo 1914, e aggiunse ancora alcune precisazioni circa la dedicazione della cattedrale, la scelta del *dies natalis*, quando fosse noto, per le feste dei Santi, o di un giorno libero del calendario, si dovevano considerare *aboliti* gli indulti, e si richiedeva di riunire in uno stesso giorno le feste dei Santi appartenenti ad un medesimo Comune.⁴³ Il sopravvenire della prima guerra mondiale e la morte di Pio X non fecero portare a termine il lavoro previsto.

- *Pio XII* (1939-1958).

Con l'enciclica *Mediator Dei* nel 1947⁴⁴ Pio XII rimise in piena luce il valore del Temporale e la sua prevalenza sul Santorale; con la semplificazione delle rubriche: 23 marzo 1955,⁴⁵ tra le altre cose venne abolito grado chiamato semidoppio con il passaggio di non poche feste al grado di semplice; con il Decreto generale *Maxima Redemptionis nostrae mysteria* nel 1955⁴⁶ il Temporale fu arricchito dalla restituzione della Veglia pasquale (già nel 1951) e dalla riforma di tutto il Triduo sacro. Questi risultati furono raggiunti, e molto altro era stato preparato, attraverso l'apposita Commissione per la Riforma che Pio XII istituì.⁴⁷

- *Giovanni XXIII* (1958-1963).

Con il *Codex Rubricarum* nel 1960⁴⁸ sotto Giovanni XXIII seguendo molte delle indicazioni della Commissione voluta da Pio XII, la Sacra Congregazione dei Riti, riordinò la materia relativa alla gradazione liturgica. I giorni liturgici subirono una nuova classificazione e vennero suddivisi in giorni di I, II, III, e IV classe.⁴⁹ I precedenti semplici furono ridotti a commemorazioni.

⁴⁰ In particolare titolo II, n. 2, e.

⁴¹ Per feste strettamente proprie di una *diocesi* si intendevano: la dedicazione della Cattedrale, o quella che raggruppava in un'unica festa le dediche di varie chiese (S.R.C., *Decreta authentica*, D. 4311); il Titolare della cattedrale; il Patrono principale della diocesi, della provincia, della nazione; i Patroni secondari; i Santi nati nella diocesi, quelli che vi avessero vissuto o vi fossero morti; i Santi di cui la diocesi conservava i corpi o insigni reliquie; infine le altre feste, che avessero uno speciale rapporto con la diocesi. Per feste strettamente proprie di una *famiglia religiosa* si intendevano: la dedicazione di tutte le loro chiese, se riunite in una sola festa; il Titolare principale; i Santi fondatori; i Santi che avessero fatto parte della famiglia religiosa; con l'aggiunta di altre feste aventi uno speciale rapporto con essa.

⁴² S.R.C., *Decreta authentica*, D. 4308.

⁴³ I Decreti di Pio X trattavano anche della riforma dei Propri, con pressante invito al rispetto della verità storica.

⁴⁴ AAS 39 (1947) 521-595.

⁴⁵ AAS 47 (1955) 128-129.

⁴⁶ AAS 47 (1955) 838-841.

⁴⁷ Cfr *Memoria sulla riforma liturgica: Gradazione delle feste*, 20-29; *Il Calendario*, 29-168, Riproduzione anastatica curata da Carlo Braga, *I La «Memoria sulla riforma liturgica»*, Roma 2003.

⁴⁸ AAS 52 (1960) 593-740.

⁴⁹ Si riporta qui la **Tabella dei giorni liturgici disposti secondo l'ordine di precedenza** del CR, 1961, basata sulla distinzione dei giorni liturgici in quattro classi. Questa Tabella è utile per comprendere l'ulteriore semplificazione operata a seguito delle NU (la cui Tabella è riportata in una successiva nota), ma di fatto essa resta ancora valida per quanti celebrassero a norma della disposizione di Benedetto XVI *Summorum Pontificum*. **Giorni di I classe:** 1. Le feste di natale, pasqua e pentecoste (1 classe con ottava). 2. Il Triduo sacro. 3. La festa dell'epifania e dell'ascensione del Signore, della SS.ma Trinità, del Corpus Domini, del S. Cuore di Gesù e di Cristo Re. 4. La festa dell'immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria. 5. La vigilia e il giorno ottavo della natività del Signore. 6. Le domeniche di avvento, di quaresima, di pasqua e in albis. 7. Le feste di I classe non nominate sopra, cioè: - il mercoledì delle ceneri - e il lunedì, martedì e mercoledì della Settimana santa. 8. La commemorazione di tutti i fedeli defunti, la quale però cede

Varie feste vennero abolite. Ciononostante il *Calendarium Generale* come dal 1570 al 1912, così anche dal 1912 al 1961, manteneva un gran numero di Santi. Le Appendici poi ne aggiungevano talvolta, soprattutto per le famiglie religiose, un numero notevole. Con l'Istruzione *de Calendariis particularibus ... revisendis* nel 1961 furono espunte dai calendari le feste cosiddette di devozione, molti privilegi e indulti.⁵⁰ Ma di fatto ben poche diocesi e famiglie religiose provvidero a rivedere i propri calendari.

- *Concilio Vaticano II.*

Con la Costituzione *Sacrosanctum Concilium* (1963) la riforma dell'anno liturgico ha la sua legge fondamentale (cfr caput V). Il Temporale e in particolar modo la domenica riacquista *de iure* il diritto di prevalenza sul Santorale, e vengono posti i pilastri che reggeranno la successiva revisione sia del Calendario Generale, con la preminenza del ciclo Temporale, con al centro la Pasqua, sul Santorale.

La Costituzione liturgica nell'art. 107 relativo alla revisione dell'anno liturgico ha inserito il principio dell'adattamento, se necessario, alle varie condizioni dei luoghi da fare secondo le norme dell'art. 39, nell'ambito di quanto stabilito e sempre solo secondo le norme fondamentali contenute nella Costituzione e dell'art. 40 dove non è escluso un più profondo adattamento, necessario o utile per andare incontro a situazioni locali e particolari circostanze.

Nell'art. 111 pone la distinzione tra Santi di importanza per tutta la Chiesa e Santi la cui celebrazione è rimandata alle singole Chiese, nazioni e famiglie religiose.⁵¹ Nel porre questo principio convalida e fonda giuridicamente come normale la coesistenza nel Rito romano di Calendario Generale e di Calendari particolari di singole Chiese e di Famiglie religiose, e implicitamente anche delle singole chiese sia diocesane che religiose. La Costituzione tuttavia si ferma ai principi generali e non scende a particolari.

all'occorrenza domenica. **9.** La vigilia di pentecoste. **10.** I giorni fra l'ottava di pasqua e di pentecoste. **11.** Le feste di I classe della chiesa universale non nominate sopra, cioè: Preziosissimo Sangue, Annunciazione, S. Giuseppe (19 marzo e 1° maggio), S. Michele, S. Giovanni Battista, Ss. Pietro e Paolo, Ognissanti **12.** Le feste di I classe proprie, cioè: a) Patrono principale regolarmente costituito: - della nazione, - della regione o provincia sia ecclesiastica che civile, - della diocesi; b) l'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale c) Patrono principale, regolarmente costituito, del luogo o paese o città; d) festa e anniversario della Dedicazione della chiesa propria o dell'oratorio pubblico o semipubblico che tiene il luogo della chiesa; e) Titolare della propria chiesa; f) Titolare dell'istituto religioso; g) Fondatore canonizzato dell'istituto religioso; h) Patrono principale, regolarmente costituito, dell'istituto e della provincia religiosa. **13.** Le feste di I classe, prima le mobili, poi le fisse. **Giorni di II classe:** **14.** Le feste del Signore di II classe, prima le mobili, poi le fisse. **15.** Le domeniche di II classe. **16.** Le feste di II classe della Chiesa universale che non siano del Signore. **17.** I giorni fra l'ottava di Natale. **18.** Le ferie di II classe, e cioè: di avvento dal 17 al 23 dicembre, compresi, e le ferie delle Quattro Tempora di avvento, di quaresima e di settembre. **19.** Le feste di II classe proprie, cioè: a) Patrono secondario, regolarmente costituito: - della nazione, - della regione o provincia sia ecclesiastica che civile, - della diocesi, - del luogo o paese o città; b) Santi e Beati, iscritti nel Martirologio o nella sua Appendice, che hanno particolari relazioni con la diocesi, come l'origine, una lunga permanenza, la morte; c) Santi propri di qualche chiesa iscritti nel Martirologio o nella sua Appendice, di cui ivi si conserva il corpo; d) Fondatore beatificato dell'istituto religioso; e) Patrono secondario, regolarmente costituito, dell'istituto o della provincia religiosa; f) le feste dei Santi e Beati, che furono membri dell'ordine o congregazione. **20.** Le feste di II classe concesse per indulto, prima le mobili poi le fisse. **21.** Le vigilie di II classe. **Giorni di III classe:** **22.** Le ferie di Quaresima e Passione, dal giovedì dopo le ceneri fino al sabato avanti la domenica II di passione, compreso, eccettuate le ferie delle Quattro Tempora. **23.** Le feste di III classe, inserite nei calendari particolari; prima le feste proprie, cioè: a) dei Santi e Beati, iscritti nel Martirologio o nella sua Appendice, che hanno particolari relazioni con la diocesi, come l'origine, una lunga permanenza, la morte; b) dei Beati, proprie di qualche chiesa iscritti nel Martirologio o nella sua Appendice, di cui ivi si conserva il corpo; c) dei Santi e Beati, che furono membri dell'ordine o congregazione; poi le feste concesse per indulto, prima le mobili poi le fisse. **24.** Le feste di III classe della Chiesa universale, prima le mobili poi le fisse. **25.** Le ferie di avvento fino al 16 dicembre compreso, eccettuate le ferie delle Quattro Tempora. **26.** Le vigilie di III classe. **Giorni di IV classe:** **27.** S. Maria in sabato. **28.** Le ferie di IV classe.

⁵⁰ S.R.C. *Instructio de calendariis particularibus et Officiorum ac Missarum Propriis ad normam et mentem Codicis Rubricarum revisendis*, 14 febr. 1961: AAS 53 (1961) 168-180.

⁵¹ «*cuique Ecclesiae, vel Nationi, vel Religiosae Familiae relinquuntur celebranda*».

- Paolo VI (1963-1978).

Mediante a Lettera apostolica del 14 marzo 1969 in forma di motu proprio che inizia con le parole *Mysterii paschalis* Paolo VI approva il *Calendarium Romanum*;⁵² e le *Normae universales de anno liturgico et de calendario*.⁵³ In quella Lettera Paolo VI ha espressamente ricordato il fatto del gran numero di Santi introdotti nel Calendario e richiamato il principio della Costituzione sulla sacra Liturgia sopra citato, ma non parla della necessità di rivedere i Calendari propri. Con il decreto di approvazione del *Calendarium Romanum* del 21 marzo 1969 la Sacra Congregazione dei Riti dopo aver detto che le feste espunte dal Calendario Generale potevano essere conservate se pertinenti ad un Calendario particolare indicava che «*Omnes autem ad quos pertinet, Calendaria atque Officiorum et Missarum Propria, sive dioecesana, sive religiosa, novo Calendario generali conformare studeant, prae oculis habitis normis ad ordinationem anni liturgici spectantibus. Huiusmodi vero Calendaria et Propria, ab Apostolica Sede probanda, tunc valere incipient, quando Missale et Breviarium instaurata vigorem habebunt*».⁵⁴ Nel Concistoro del 28 aprile 1969 Paolo VI, prima di annunciare la divisione della *Sacra Congregatio Rituum*,⁵⁵ nei due nuovi Dicasteri: *Sacra Congregatio pro Cultu Divino* e *Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum*, e dopo aver parlato del «*novum Calendarium Romanum*» e delle scelta operata nel Santorale ribadì che altri Santi «*minus noti cultui Ecclesiae localis relinquerentur, accurate ad fidem historicam iis revocatis quae cum ipsorum vita et festo coniunguntur*», ma insieme sottolineò che nel far ciò si tendeva «*ut manifesto appareat sanctitatem in Ecclesia ad omnes terrarum regiones et ad omnia tempora pertinere, itemque omnes populos omnesque fideles e quovis societatis ordine ad sanctitatem adipiscendam vocari*».⁵⁶

⁵² Circa il *Calendarium Romanum*, ho avuto occasione di trattare, insieme a Giovanna Vitali, in uno studio intitolato *Il Calendario liturgico*, apparso su Rivista Liturgica, nel fascicolo su *La liturgia romana e i suoi libri*, 45 (2008) 851-864. La presente nota sviluppa l'aspetto dei Calendari particolari costituendo così un complemento a detto studio.

⁵³ Le NU 59 includono anche una **Tabella dei giorni liturgici disposti secondo l'ordine di precedenza**

I. 1. Il triduo pasquale della passione e risurrezione del Signore. **2.** Il natale del Signore, l'epifania, l'ascensione e la pentecoste. Le domeniche di avvento, di quaresima e di pasqua. Il mercoledì delle ceneri. Le ferie della settimana santa, dal lunedì al giovedì incluso. I giorni fra l'ottava di pasqua. **3.** Le solennità del Signore, della beata vergine Maria, dei santi iscritte nel calendario generale. La commemorazione di tutti i fedeli defunti. **4.** Le solennità proprie e cioè: a) la solennità del patrono principale del luogo o del paese o della città; b) la solennità della dedicazione e dell'anniversario della dedicazione della propria chiesa; c) le solennità del titolare della propria chiesa; d) la solennità o del titolare, o del fondatore o del patrono principale dell'ordine o della congregazione.

II. 5. Le feste del Signore iscritte nel calendario generale. **6.** Le domeniche del tempo di natale e le domeniche del tempo ordinario. **7.** Le feste della beata sempre vergine Maria e dei santi iscritte nel calendario generale. **8.** Le feste proprie e cioè: a) la festa del Patrono principale della diocesi; b) la festa dell'anniversario della dedicazione della chiesa cattedrale; c) la festa del patrono principale della regione o della provincia, della nazione, di un territorio più ampio; d) la festa del titolare, del fondatore, del patrono principale dell'ordine o della congregazione e della provincia religiosa, salvo quanto è disposto al n. 4 d; e) le altre feste proprie di qualche chiesa; f) le altre feste iscritte nel calendario di ciascuna diocesi o dell'ordine o della congregazione. **9.** Le ferie di avvento dal 17 al 24 dicembre compreso. I giorni fra l'ottava di natale. Le ferie di quaresima.

III. 10. Le memorie obbligatorie iscritte nel calendario generale. **11.** Le memorie obbligatorie proprie e cioè: a) le memorie del patrono secondario del luogo, della diocesi, della regione o della provincia, della nazione, di un territorio più ampio, dell'ordine o della congregazione e della provincia religiosa; b) le altre memorie obbligatorie iscritte nel calendario di ciascuna diocesi o dell'ordine o della congregazione. **12.** Le memorie facoltative, le quali tuttavia si possono celebrare anche nei giorni elencati nel n. 9, però nel modo particolare descritto in Principi e norme per l'uso del messale romano e della liturgia delle ore. In questo stesso modo, come memorie facoltative, si possono celebrare le memorie obbligatorie che eventualmente ricorrono nelle ferie di quaresima. **13.** Le ferie di avvento, fino al 16 dicembre incluso. Le ferie del tempo di natale, dal 2 gennaio al sabato dopo l'epifania. Le ferie del tempo pasquale dal lunedì dopo l'ottava di pasqua al sabato prima della Pentecoste incluso. Le ferie del tempo ordinario.

⁵⁴ Citazione riportata da *Eph. Lit.* 83 (1969) 159.

⁵⁵ Cfr Const. Ap. *Sacra Rituum Congregatio*, 8 maggio 1969: AAS 61 (1969) 297-305.

⁵⁶ Citazione riportata da *Eph. Lit.* 83 (1969) 150.

Nell'edizione tipica del *Missale Romanum* 26 marzo 1970, le *Normae universales* furono pubblicate con delle mutazioni rispetto a quelle pubblicate nel *Calendarium Romanum*.⁵⁷ In questo clima e riferendosi al testo delle NU riportato nel *Missale Romanum*, la Sacra Congregazione del Culto Divino dopo aver emanato una brevissima Istruzione relativa alla revisione “ad interim” dei Calendari particolari e preannunciate le indicazioni e norme future,⁵⁸ il 24 giugno 1970 pubblicò l'Istruzione *Calendaria particularia* così indicata dalle parole iniziali del documento.⁵⁹

1. CP, in quanto intervento della S. Sede.

a. Atto dovuto, e sua ragione.

Come al tempo di Pio X, e al tempo di Giovanni XXIII nel 1961, dopo la riforma del *Calendarium Romanum* [1969] e le nuove *Normae universales de anno liturgico et de calendario* in esso pubblicate, e dopo la edizione tipica prima del *Missale Romanum* [1970], anche se prima dell'edizione tipica della *Liturgia Horarum*,⁶⁰ si è reso necessario un intervento ufficiale per riordinare la materia alle varie situazioni esistenti nei Calendari particolari.

La *ragione* di questa necessità è semplice: i principi generali che erano stati enunciati per tutta la Chiesa di rito latino, in particolare quelli per il Santorale, dovevano entrare in vigore anche nelle Chiese particolari⁶¹ e nelle famiglie religiose, in modo che i Santi potessero godere di una congrua celebrazione.

b. Natura del documento: *Instructio*.

Tra le fonti conoscitive del diritto, sia canonico che liturgico, accanto alle leggi, ai precetti, ai decreti si annoverano le Istruzioni emanate dall'autorità competente. Con il termine *Instructio* sono stati indicati, nel tempo, documenti di molteplice genere. In certi casi hanno avuto un'indole quasi esclusivamente *direttiva*, a modo di consiglio, in altri casi invece la loro indole era *precettiva* in quanto applicazioni di leggi a casi particolari o esposizioni di come in pratica dovesse essere applicata una legge.⁶² Alcune Istruzioni sono state pubblicate come complementi di una legge, per fissarne, in certo qual modo, l'interpretazione con più diffuse delucidazioni in vista di dare alla legge stessa una maggiore efficienza.⁶³

Benché nel Codice di Diritto Canonico del 1917 non fosse formalmente esposto il concetto di Istruzione esso è ben indicato nel Motu proprio di Benedetto XV in data 16 settembre 1917, che inizia con le parole *Cum iuris*,⁶⁴ dove si legge: «Ufficio ordinario (delle Ss. Congregazioni) sarà di curare che vengano religiosamente osservate le prescrizioni del Codice e di emettere Istruzioni, se ne sia il caso, che rendano più chiare e più efficienti le prescrizioni del Codice e ne appaiano quasi un commento». Con lo scopo di commentare, in modo ufficiale o ufficioso, una legge un'Istruzione può lasciar trasparire qualcosa di più del chiarimento della norma e del modo di renderla efficace,

⁵⁷ Per esemplificare si veda per la terminologia il n. 7, per le aggiunte il n. 13, per le omissioni i nn. 20; 59, 3; 60 a, b; per mutazioni nel testo operate dalle omissioni di parti il n. 56.

⁵⁸ Cfr S. Congr. de Cultu Divino, 29 giugno 1969, *Instructio de Calendariis particularibus* in: Noititiae V (1969) 283.

⁵⁹ AAS 62 (1970) 651-663. In questo articolo si tiene conto dei Commenti pubblicati da C. Braga in *Ephemerides liturgicae*, 84 (1970) 366-379; da F. Dell'Oro in *Rivista Liturgica* 58 (1971) 123-131; e da A. Cuva in *Rivista Liturgica* 59 (1972) 121-131.

⁶⁰ Gli interventi dal 1912 al 1970 sono connessi e progressivi, dato che i principi sono i medesimi, anche se le situazioni erano diverse.

⁶¹ Con questo termine si intendono le diocesi e territori ecclesiastici equiparati, cioè prelature e abbazie territoriali, vicariati apostolici, prefetture apostoliche, amministrazioni apostoliche erette stabilmente (CIC 1917 can. 293, 1 e 319; CIC 1983 can. 368ss.).

⁶² Cf. Cappello F.M., *Summa Iuris Canonici*, vol. I, n. 101, p. 85, Romae, 1951⁵.

⁶³ Ciò comporta, da un punto di vista puramente giuridico, sia che cessata una legge cessa anche l'Istruzione che la completa, sia che una Istruzione non può derogare alla legge e pertanto, nel caso in cui esistesse un dubbio o una discrepanza, tra la legge e l'Istruzione che la completa, prevale sempre la legge. Cfr Cappello F.M., *Summa Iuris Canonici*, vol. I, n. 101, p. 85, Romae, 1951⁵.

⁶⁴ AAS 9 (1917), 483.

non solo illustrazione della norma, ma spesso indicazione, diretta o indiretta, delle sue motivazioni, dei principi sui quali si fonda, degli orientamenti che contiene, dello spirito che la anima.

Nel Codice di Diritto Canonico del 1983, il can. 34 stabilisce la natura delle Istruzioni e il loro valore.

2. Dal contesto iniziale di CP: 1969-1970, al presente: attualizzazione progressiva.

a. *In generale*: La Istruzione *Calendaria particularia*, per quanto riguarda i principi e le norme generali, riprende, spesso letteralmente o con adattamenti terminologici, affermazioni che si trovavano in parte già nella Istruzione *de Calendariis ... revisendis* del 1961,⁶⁵ e soprattutto nel *Calendarium Romanum* [1969] e delle *Normae universales* in esso contenute. Ma la Istruzione per divenire utile strumento nel lavoro di revisione dei Calendari particolari deve essere letta alla luce delle disposizioni e/o chiarimenti emanati successivamente in materia. Se ne elencano i principali in ordine di data.

- Così circa i Patroni⁶⁶, nel marzo 1973 la S. Congregazione per il Culto Divino emanò delle *Normae de Patronis constituendis*.⁶⁷ Anche se dette norme restano nell'ambito e nello spirito delle NU e di CP, esse apportano alcune precisazioni di cui si dovrà tenere conto. In particolare (cfr 3. a) si nominano Patroni di luoghi: nazioni, regioni, diocesi, città, paesi, parrocchie; b) di famiglie religiose; c) di persone morali, sodalizi, istituti, gruppi sia ecclesiastici che civili. Al n. 5 si insiste sull'unicità del Patrono e se ne ammettono due o più solo se nel Calendario abbiano una sola festa. Si parla nei numeri seguenti di come e da chi deve essere eletto un Patrono, da chi deve essere approvato, da chi deve essere confermato. Quindi nei nn. 11-15 si danno norme circa il modo di celebrare i Patroni. Dopo aver stabilito che la celebrazione liturgica spetta solo ai Patroni legittimamente costituiti o che sono stati tramandati da immemorabile tradizione (n. 11), viene precisato quelli ai quali spetta la solennità, quelli ai quali spetta la festa (n. 12). I Patroni secondari costituiti da tempo si sarebbero dovuti celebrare solo come memorie obbligatorie.

- Nel 1974, con la seconda edizione tipica del *Missale Romanum*,⁶⁸ le NU vennero riportate come già nel MR 1970. Nel medesimo tempo la Santa Sede sollecitò il lavoro relativo ai Calendari particolari (e ai Propri), con una lettera ai Vescovi e Superiori religiosi.⁶⁹

- Nel 1977 con la pubblicazione dell'*Ordo dedicationis ecclesiae et altaris*,⁷⁰ vennero stabiliti i principi relativi alla scelta dei giorni di inizio dell'opera,⁷¹ di dedicazione della chiesa,⁷² di dedicazione dell'altare,⁷³ sia per favorire la partecipazione alla celebrazione stessa, sia per i risvolti che tale data avrebbe avuto nei Calendari particolari per l'anniversario della dedicazione della Cattedrale e di ogni singola chiesa.

⁶⁵ Cfr S.R.C. *Instructio de calendariis particularibus et Officiorum ac Missarum Propriis ad normam et mentem Codicis Rubricarum revisendis*, 14 febr. 1961: AAS 53 (1961) 168-180.

⁶⁶ CP 28-33.

⁶⁷ AAS 65 (1973) 276-279.

⁶⁸ Questa edizione tipica venne tradotta in italiano dalla CEI nel 1983.

⁶⁹ Cfr Notitiae X (1974) 87-88. Un nuovo sollecito venne fatto dopo la constatazione che, passato il quinquennio, varie diocesi e famiglie religiose non avevano ancora andato nulla, cfr Notitiae, XIII (1977) 557-558.

⁷⁰ Questa parte del Pontificale venne tradotta in italiano dalla CEI nel 1980 e pubblicata insieme alla benedizione degli Oli, con il titolo: *Benedizione degli Oli e dedicazione della chiesa e dell'altare*, 1980.

⁷¹ Cfr Cap I, 2.

⁷² Cfr Cap. II, n. 7.

⁷³ Cfr Cap. IV, n. 14.

- Nel 1984 fu pubblicato il *Caeremoniale Episcoporum*.⁷⁴ Esso contiene un capitolo sulle celebrazioni in Domenica e: nell'Anno liturgico: nn. 227-233, dove si tratta anche delle feste che non sono più di precetto⁷⁵ suggerendo al Vescovo di procurare che il popolo di Dio continui a celebrarle amorevolmente: n. 232, e un capitolo sulle Rogazioni e Quattro tempora: nn. 381-384. Tutti argomenti che toccano la materia di NU e CP, ma che di fatto non toccano la confezione e revisione dei Calendari particolari.

- Nel 1994 l'Istruzione *Legitimae varietates, De Liturgia Romana et inculturatione*⁷⁶ nel trattare delle *Aptationes a libris liturgicis praeviae* al n. 60 circa il tempo liturgico cita le NU, nn. 49, 55 e CP inserendo quindi nel settore dell'adattamento-inculturazione stabilito dal Concilio tutta la disciplina relativa ai Calendari particolari, con la possibilità concessa alle Conferenze Episcopali di abolire o trasferire in domenica alcune delle feste di precetto, a norma del Codice di Diritto Canonico, can. 1246 § 2, e di ordinare in modo pastoralmente adatto le Rogazioni e le Tempora (NU 46).

- Nel 1997 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato una *Notificazione su alcuni aspetti dei Calendari e dei Testi liturgici propri* (= Notif.).⁷⁷ Questo documento, di natura diversa dalla Istruzione CP,⁷⁸ contestualizza la problematica sorta per i Calendari particolari a seguito dell'elevato numero di beatificazioni e canonizzazioni celebrate da Giovanni Paolo II (che ancora fino al 2004 continuarono ad aumentare),⁷⁹ Ciò ha di fatto provocato una crescita di celebrazioni (solemnità, feste e memorie) proprie nei Calendari particolari. A ciò si aggiungevano alcune celebrazioni aggiunte al Calendario Generale⁸⁰ e l'aumento di grado di alcune altre celebrazioni.⁸¹ Il Dicastero ne prevedeva altri, che definiva con il termine: «reintegrazione». Ma esistevano anche altri fatti influenti sui Calendari particolari, anche se confermati dai Dicasteri della S. Sede, con mentalità ritenuta dalla Notif. meno conforme ai principi della *Sacrosanctum Concilium*. Tutto ciò sembrava porre agli estensori della Notif. la necessità di riflettere sulle eventuali conseguenze in rapporto all'unità del Rito Romano e talvolta anche il pericolo della «introduzione di un nuovo culto artificialmente concepito ed estraneo alla Tradizione» (cfr. Notif.

⁷⁴ Per tenere conto di nuove edizioni tipiche e di cambiamenti nella normativa liturgica nel 1985 e 1995 furono fatte delle edizioni indicate ambedue come: *reimpressio* e nel 2008 una *reimpressio emendata*.

⁷⁵ Giuridicamente il testo del n. 232 può essere letto nella situazione attuale dove sono ormai poche le Nazioni che abbiano tutte le feste di precetto enumerate dal Codice, ma è possibile dare anche una lettura pastorale più ampia riferita ad alcune di quelle feste, che più anticamente erano di precetto, e che nel CIC attuale non lo sono più.

⁷⁶ AAS 87 (1995) 288-314.

⁷⁷ Cfr Notitiae, XXXIII (1997) 284-297.

⁷⁸ In Notitiae, XXXIII (1997): sono state pubblicate tre Notificazioni, le prime due, del luglio 1997, controfirmate dal Segretario, la terza quella che interessa i Calendari particolari, del 20 settembre, porta solo la firma del Prefetto.

⁷⁹ Nel 1997 i Santi canonizzati da Giovanni Paolo II erano 278, e nel 2004 se ne erano aggiunti altri 204. I Beati in totale furono 1338.

⁸⁰ Nel 1997 le celebrazioni aggiunte nel Calendario Generale erano state quelle: dell'11 apr. S. Stanislao (29 mag. 1979); del 14 ag. S. Massimiliano Kolbe (25 apr. 1983); del 20 sett. Ss Andrea Kim Tae-gŏn, Paolo Chŏng Ha-sang e compagni martiri (12 mar. 1985); del 28 sett. Ss. Lorenzo Ruiz e compagni martiri (22 mar. 1988); del 24 nov. Ss. Andrea Dũng Lac e compagni martiri (1 giu. 1989); del 23 apr. S. Adalberto (11 lug. 1995); del 9 sett. S. Pietro Claver (8 sett. 1995); del 2 ag. S. Pietro Giuliano Eymard (9 dic. 1995); del 28 apr. S. Luigi Maria Grignion de Montfort (20 lug. 1996). La memoria ad libitum del Cuore Immacolato di Maria era stata mutata in memoria obbligatoria. Con l'edizione del *Missale Romanum* ed. 2002, terza tipica, furono inserite nel Calendario Generale una celebrazione del Signore: 3 genn. Nome di Gesù; altre di Maria SS.ma: 13 mag. BMV di Fatima; 12 sett. Nome di Maria; 12 dic. BMV di Guadalupe (spostando S. Giovanna Francesca di Chantal); altre di Santi: 8 febb. S. Giuseppina Bakhita; 21 mag. Ss. Cristoforo Magallanes e compagni martiri; 22 mag. S. Rita da Cascia; 9 lug. Ss Agostino Zhao Rong e compagni martiri; 20 lug. S. Apollinare; 24 lug. S. Charbel Maklūf; 9 ag. S. Teresa Benedetta; 12 ag. S. Giovanna Francesca di Chantal (per liberare il 12 dic.); 23 sett. S. Pio da Pietrelcina; 25 nov. S. Caterina di Alessandria (18 dic. 2001); 9 dic. S. Giovanni Didaco Cuauhtlatoazin (28 sett. 2002).

⁸¹ Oltre al Cuore Immacolato di Maria, per l'Europa furono elevati al grado di festa i Patroni: prima del 1997: Ss. Cirillo e Metodio (18 gen. 1981); dopo il 1997: S. Brigida, S. Benedetta della Croce, S. Caterina da Siena (23 ott. 1999).

26). La Notif. non è tuttavia un testo normativo⁸² e, mentre rafforza alcune linee di CP sottolineandone il valore pastorale, scoraggia interpretazioni amplificative del suo dettato per «evitare una notevole alterazione dei Calendari liturgici» (Notif. 4). Insieme offre un certo numero di interpretazioni indicandole come criteri orientativi da tenere in considerazione nella revisione dei Calendari particolari⁸³ e richiama le procedure da seguire supponendo ancora la necessità di «revisione di calendari pre-conciliari» (cfr Notif 47) dopo tutti i richiami fatti a partire dal 1975. Per questo se ne dovrà tenere conto prima di intraprendere il lavoro di revisione dei Calendari e Propri particolari. *Salvo meliori iudicio* nulla sembra però retroattivo né obbligatorio, se non nei casi di nuovi inserimenti nei Calendari. Certamente la Notif. detta al Dicastero delle linee da usare nella *recognitio* di un Calendario particolare.⁸⁴

-Tra il 1998 e il 1999 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato prima una *Notificatio de dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius Beati* e dopo una *Notificatio de titulo ecclesiae*⁸⁵ per chiarire alcuni punti della normativa: *De cultu Beatorum*.⁸⁶ Al riguardo viene concessa la possibilità di dedicare una chiesa in onore di un Beato se la celebrazione del Beato è già stata inserita nel Calendario particolare. In questo caso è evidente che per quella chiesa il Beato diviene il Titolare e godrà dei diritti propri a questi ultimi. La normativa tocca anche il principio della mutabilità del Titolo per le chiese benedette (cfr CIC 1983, can. 381 § 1) e stabilisce principi circa i rapporti tra Titoli di chiese e di parrocchie.

- Nel 2001 viene pubblicato il *Martyrologium Romanum*.⁸⁷ Nelle note dei *Praenotanda* spesso si rimanda a CP. Con l'edizione tipica del Martirologio prendono più senso sia l'espressione che restringeva la possibilità di assumere come Titolare per una chiesa un Santo, sia quella che si trovava già nel CR n. 302c, 303b, 311, che nell'IGMR (n. 316, prima e seconda edizione tipica, e al n. 355 della terza edizione tipica) che permette di celebrare in certe ferie *Missa de aliquo Sancto eo die in Martyrologio inscripto*. Prima di questa data il riferimento era ad un Martirologio (ed. 1748-1922) ancora non rinnovato e criticamente discutibile. Attualmente esse sono riferibili solo all'attuale Martirologio.

- Nel 2002 con la terza edizione tipica del *Missale Romanum*. Le NU in una stesura aggiornata e normativa anche per CP. Le varianti⁸⁸ che interessano direttamente la materia qui trattata si trovano: nel n. 5, alla fine,⁸⁹ nel n. 56 f, alla fine⁹⁰ e nel n. n. 60, alla fine.⁹¹

⁸² Nel n. 4 della Notif. è esplicitamente detto: «La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti non giudica opportuno, per ora, un cambiamento delle norme vigenti; nello stesso tempo, però, ritiene necessario sottolineare alcuni punti di tali norme».

⁸³ In qualche caso Notif. introduce una terminologia che suona in certo senso nuova come quando parla di «celebrazione da svolgersi a livello sussidiario» cfr Notif. 13.

⁸⁴ In questo contributo si addurranno talvolta, nel testo o in nota, insieme alle tematiche di CP anche le interpretazioni che la Notif. indica. Parlando poi degli orientamenti se ne esporranno criticamente alcune linee sintetiche.

⁸⁵ Cfr Notitiae, XXXV (1999) 159.

⁸⁶ Cfr Notitiae, XXXV (1999) 444.

⁸⁷ Editio typica, 2001; editio typica altera 2004; CEI, *Martirologio Romano*, 2004.

⁸⁸ Queste varianti erano state prese in considerazione per l'incidere delle feste pasquali sulle due solennità, 19 mar. S. Giuseppe e 25 mar. Annunciazione del Signore. Cfr Notitiae XXV (1989) 504.

⁸⁹ Dopo: *Sollemnitates autem in his dominicis (Adventus, Quadragesimae et Paschae) occurrentes invece di sabbato anticipantur si legge ad feriam secundam sequentem transferuntur, nisi agatur de occurrentia in Dominica in Palmis aut in Dominica Resurrectionis Domini.*

⁹⁰ In luogo di: *Sollemnitas S. Ioseph (die 19 martii), ad aliud diem extra Quadragesimam a Conferentiis Episcopalis transferri potest, nisi sit de praecepto servanda, si legge Sollemnitas S. Ioseph ubi est de praecepto servanda si cum Dominica in palmis de Passione Domini occurrit, anticipatur sabbato praecedenti, die 18 martii. Ubi vero non est de praecepto servanda, a Conferentia Episcoporum ad alium diem extra Quadragesimam transferri potest.*

⁹¹ Viene aggiunto *Sollemnitas vero Annuntiationis Domini, quotiescumque occurrit aliquo die Hebdomadae sanctae, semper ad feriam II post dominicam II Paschae erit transferenda.*

b. *Altre osservazioni relative ai Calendari particolari:*

Sui Calendari particolari la S. Sede si è pronunciata anche in rapporto alle Celebrazioni mariane e successivamente per l'Italia per le situazioni pastorali derivanti dall'unificazione delle diocesi.

Per quanto riguarda le Celebrazioni mariane nel 1974 Paolo VI nella *Marialis cultus*,⁹² ricorda anche le celebrazioni mariane esistenti nei Calendari particolari oltre la possibilità della celebrazione di S. Maria in Sabato (nn. 8 e 9). In tal modo venne implicitamente confermato l'uso di avere nei Calendari particolari delle memorie proprie, delle feste e solennità della Beata Vergine Maria. Nel 1986 Giovanni Paolo II diede la sua approvazione alla *Collectio Missarum de Beata Maria Virgine*⁹³ nella quale sono state raccolti una gran parte dei formulari esistenti nei Propri diocesani o di famiglie religiose (*Praenotanda* n. 20) perché potessero essere usati nei santuari mariani e nelle comunità ecclesiali, secondo le norme stabilite (*Praenotanda* nn. 29-33 e 34).

Per le Celebrazioni proprie per l'Italia, nel 1983-1984, con la seconda edizione tipica del Messale Romano in lingua italiana, in cui è recepito quanto disposto nelle NU pubblicate nel *Missale Romanum* 1975, la CEI emana le proprie *Precisazioni* sia circa alcune celebrazioni del Calendario Generale (Ascensione, Corpo e Sangue di Cristo da trasferire alla domenica seguente), quelle dei Patroni di Italia e di Europa, sia per le Rogazioni e Quattro Tempora, rimettendo quest'ultima materia anche alle Conferenze Episcopali regionali e agli Ordinari diocesani.⁹⁴ Nel 1986 in occasione della ristrutturazione delle diocesi italiane vennero pubblicate alcune Norme circa le celebrazioni liturgiche proprie delle diocesi italiane unificate con Decreto della Congregazione per i Vescovi del 30 settembre 1986.⁹⁵ In dette norme viene richiamato che (cfr 3, a) la solennità dell'anniversario della dedicazione della concattedrale non influisce sul Calendario particolare né della diocesi, né dei religiosi; e stabilito che (cfr 3, b) i Patroni principali delle varie diocesi si assommavano e si sarebbero dovuti celebrare nel giorno assegnato e con lo stesso grado liturgico, in deroga ai principi relativi ai Patroni.⁹⁶ Ma anche che (cfr 3, d) in futuro, previa consultazione del clero e del popolo, si sarebbe dovuto provvedere alla redazione di un nuovo calendario, a norma del n. 20 di CP conservando nel Calendario solo i Santi che avessero una importanza generale per tutta la nuova diocesi, lasciando per i singoli luoghi gli altri.

3. **Contenuto dell'Istruzione CP.**

L'Istruzione è composta da un Proemio, seguito da cinque capitoli. Nel Cap. I sono esposte le Norme generali (nn. 1-6);⁹⁷ nel Cap. II si danno disposizioni circa: Le celebrazioni particolari e il Calendario proprio: A) Le celebrazioni particolari (nn. 7-12); B) Il Calendario particolare e le celebrazioni che si devono inserire (nn. 13-20); C) Il giorno proprio per le celebrazioni (nn. 21-23); D) Il grado delle celebrazioni (nn. 24-26); ed E) Titoli dei Santi (n. 27). Nel Cap. III vengono considerate: Alcune celebrazioni in particolare: A) I patroni e i titolari (nn. 28-35); B) Le solennità che non sono più giorno di precetto; C) Le rogazioni e le quattro tempora (n. 38). Nel Cap. IV sono date disposizioni circa la: Revisione delle messe e degli uffici propri: A) Il proprio della messa (nn. 39-42); B) I propri degli uffici (nn. 43-44); e il C) Modo di disporre l'ufficio e la messa (nn. 45-47).

⁹² AAS, 66 (1974) 113-168. I nn. 8-9 si leggono alle pagine, 122-123.

⁹³ L'editio typica è del 1987; CEI, *Messe della beata Vergine Maria. Raccolta di formulari secondo l'anno liturgico*, 1987.

⁹⁴ CEI, *Messale Romano (in lingua italiana)*, ed. tipica seconda 1983. Le *Precisazioni* si trovano alle pagine LX e LXI.

⁹⁵ Cfr *Notitiae*, XXIV (1986) 948-950.

⁹⁶ In certi casi (cfr quello di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia) il numero dei Patroni era senza dubbio divenuto pesante per il Calendario proprio, oltre che contrario alla norma dell'unicità del Patrono, ed era in linea di principio da considerare la possibilità di una revisione del Calendario.

⁹⁷ I principi e le norme non sono nuovi, ma, come si può dedurre dalle note apposte ai singoli articoli, riprendono sia quanto era stato detto nell'Istruzione del 1961, sia soprattutto nelle *Normae universales* del 1969. E ciò perché non è proprio di una Istruzione stabilire dei principi, anche se eventualmente può chiarirne qualche punto per favorirne l'applicazione.

Il Cap. V tratta dei privilegi e indulti liturgici (nn. 48-50).⁹⁸

Non si deve dimenticare che CP, nel momento in cui fu emanata, doveva facilitare sia a rivedere i Calendari propri⁹⁹ sia ad entrare nel nuovo spirito e nella nuova mentalità ispirati fondamentalmente alla *Sacrosanctum Concilium* e più in particolare alle *Normae universales de anno liturgico et de calendario*. Specialmente per ciò che riguarda l'entrata nella nuova mentalità CP fa notare che nella revisione di un Calendario particolare:

- a. si dovevano considerare abolite e da sopprimere: eventuali celebrazioni particolari perpetue in domenica;¹⁰⁰ commemorazioni periodiche a data fissa di un mistero del Signore o di un Santo (per esempio in un dato giorno del mese o della settimana);¹⁰¹
- b. non si sarebbero dovute conservare, senza particolari motivi, celebrazioni anche se concesse con *indulto* che fossero doppioni di celebrazioni ricorrenti nel ciclo del mistero della salvezza.¹⁰²

L'applicazione della Istruzione non è stata omogenea in tutta la Chiesa: alcune Conferenze Episcopali e Famiglie religiose sono state sollecitate, come anche alcune diocesi. La Santa Sede promosse anche la collaborazione tra diverse diocesi e tra le famiglie religiose in modo che una medesima celebrazione nei vari Calendari godesse di una certa uniformità, pur presentando diverse angolature. Si sono ottenuti così alcuni Propri sulla base di un lavoro e fondo comune, sia per Famiglie religiose,¹⁰³ che per certe regioni.¹⁰⁴

Anche dopo i richiami della Santa Sede¹⁰⁵ e dopo la scadenza della data¹⁰⁶ molti Calendari particolari non erano stati presentati per la *recognitio*.

4. Calendario particolare.

In primo luogo è bene richiamare la natura di un Calendario particolare e passare in seguito a considerarne la varietà di forme e di categorie.

La natura di Calendario particolare viene descritta in rapporto al *Calendarium Romanum*, detto anche generale o universale. Quest'ultimo contiene sia il ciclo Temporale sia quello Santorale al quale sono obbligate le Chiese particolari e le Famiglie religiose. Pertanto una prima nota di Calendario particolare può essere dedotta dal rapporto con il Calendario Generale, di cui assume tutto il Temporale¹⁰⁷ e dal quale è limitato,¹⁰⁸ ed anche per ciò che riguarda il Santorale ne resterà parzialmente condizionato, dato che ogni Calendario particolare, dovrà essere organicamente armonizzato con il ciclo Santorale generale.¹⁰⁹

⁹⁸ Trattando queste Note solo dei Calendari particolari, nulla verrà detto del cap. IV, e anche del cap. III, trattati nel Corso da altri relatori si esporrà solo ciò che è necessario tenere presente per un Calendario particolare.

⁹⁹ Cfr CP Proemio.

¹⁰⁰ Cfr CP 2, a.

¹⁰¹ Cfr CP 3.

¹⁰² Cfr CP 2, c.

¹⁰³ Come esempio può essere dato quello delle Famiglie Francescane e dei Carmelitani. Cfr [A. Bugnini], *Il culto dei Santi*, in: Notitiae XI (1975) 83-87.

¹⁰⁴ Come esempio si può addurre quello della revisione dei Calendari e Propri delle diocesi del Piemonte, cfr *Revisione dei Calendari e Propri particolari delle diocesi del Piemonte*, in: Notitiae XI (1975) 57-58; e quello delle dodici diocesi della regione apostolica del «Midi» della Francia: cfr *Il culto dei Santi*, in: Notitiae XI (1975) 85.

¹⁰⁵ Un primo sollecito venne fatto all'inizio del 1974 cfr *De Calendariis particularibus atque Missarum et Officiorum Propriis recognoscendis*, in: Notitiae X (1974) 87-88; un richiamo anche nel 1977 cfr Notitiae XIII (1977) 557.

¹⁰⁶ Il quinquennio iniziato dalla pubblicazione della Liturgia delle Ore avrebbe dovuto scadere nel 1976.

¹⁰⁷ CP 2: « Il Proprio del tempo o ciclo dei vari tempi, solennità e feste, in cui si svolge e si celebra nel corso dell'anno liturgico il mistero della redenzione, sia sempre conservato nella sua integrità e goda della dovuta preminenza sulle celebrazioni particolari (NU n. 50). Perciò: a) alla domenica è proibita per sé ogni celebrazione particolare perpetua (NU n. 6)».

¹⁰⁸ CP 2.

¹⁰⁹ Cfr CP 23.

a. *descrizione*. Il Calendario particolare è descritto dalle NU nel Capitolo secondo, *De Calendario*, Tit. I *De Calendario et celebrationibus in eo inserendis* (nn. 48-55) come quello che è «in uso di una qualche Chiesa particolare o famiglia religiosa», mediante il quale ogni Chiesa e famiglia religiosa ottempera al dovere di onorare in modo particolare i propri Santi¹¹⁰ e dove le celebrazioni proprie,¹¹¹ sia quelle di diritto, sia quelle concesse per indulto¹¹² vengono inserite organicamente nel Calendario Generale,¹¹³ in quello di un territorio più ampio (Continente, cioè insieme di nazioni), della nazione, della regione. Ma è Calendario particolare anche quello di una singola chiesa, sia diocesana, sia religiosa.¹¹⁴

b. *varietà di forme e di categorie*: CP, al n. 13 indica come forme di Calendari particolari (prescindendo dai Calendari delle singole chiese): il Calendario nazionale o regionale, il Calendario diocesano o religioso.¹¹⁵ La prima forma è quella che si estende ad una nazione (= nazionale)¹¹⁶ la seconda quella che si estende a un territorio più ristretto o più ampio di una nazione (= regionale), la terza è quella che si estende ad una diocesi (= diocesano) e la quarta quella che si estende ad un'intera famiglia religiosa, Ordine, Congregazione religiosa, Società di Vita apostolica (= religioso).

Ma le forme dei Calendari particolari, tenendo conto delle varie espressioni contenute in NU e CP che si indicano nelle note, possono essere raggruppate sotto due categorie: la prima territoriale, la seconda religiosa.

I. *Calendari territoriali* nella quale sono da considerare:

[1.] Il Calendario di una circoscrizione più ampia di una singola nazione.¹¹⁷

[2.] Il Calendario di una nazione.¹¹⁸

[3.] Il Calendario di una intera provincia ecclesiastica.¹¹⁹

[4.] Il Calendario di una intera regione ecclesiastica.¹²⁰

[5.] Il Calendario di una diocesi, cioè di una Chiesa locale, o di altro territorio ecclesiastico ad essa equiparato.¹²¹

[6.] Il Calendario di un luogo¹²² (o città o paese), di una chiesa diocesana,¹²³ come pure delle Congregazioni religiose o degli Istituti che non hanno il loro Calendario religioso.¹²⁴

¹¹⁰ Cfr CP 1. Di fatto esiste una differenza non lieve tra i Calendari particolari di una diocesi, che non può essere esportato fuori dei suoi confini, e i Calendari particolari delle famiglie religiose, che lo partano con sé in qualunque luogo vadano. Ciò comporta una strana diversità nel culto dei Beati. Quelli diocesani, per quello che riguarda il culto liturgico, restano legati al luogo, quelli religiosi possono essere celebrati liturgicamente dovunque si trovi la famiglia religiosa.

¹¹¹ Cfr sopra, ciò che è stato detto a proposito della riforma di Pio X.

¹¹² CP 7. CP 2, c esplicita quali siano le celebrazioni da considerarsi indulte, quelle cioè: «che non hanno uno stretto rapporto con il calendario particolare».

¹¹³ NU 49; CP 1 e 13.

¹¹⁴ CP 5.

¹¹⁵ Questa distinzione ha un suo influsso sulla materiale disposizione dei libri liturgici, come appare dal n. 46 dell'Istruzione. Se si tratta della prima categoria nel senso di un territorio più ampio le celebrazioni proprie è conveniente che siano immesse *suo loco* nel Messale o nella Liturgia delle Ore, che risulteranno così adattati a quel determinato territorio. Per i territori più ristretti, siano regioni, diocesi e famiglie religiose l'Istruzione, conservando l'antico termine *Appendice*, indica che: *in Appendice particulari locum habeant*.

¹¹⁶ Non viene in CP 13 presa direttamente in considerazione la dipendenza delle singole nazioni da eventuali concessioni fatte per territori più estesi, come più nazioni (Continente) di cui parla CP 8.

¹¹⁷ NU 51; CP 8, 17, 46.

¹¹⁸ NU 51; CP 8, 13; 14; 17; 46.

¹¹⁹ NU 51.

¹²⁰ NU 51; CP 13; 14; 46.

¹²¹ NU 51; 52 a, c; 53; 54; 56 a; CP 3; 5; 13; 15; 17; 46. Per i territori equiparati cfr sopra nota 51: CIC 1917 cann. 215; 293,1 e 319; CIC 1983 can. 368.

¹²² CP 15.

¹²³ NU 52 c; 56 a; CP 5; 15 c (= oratorio: cfr CIC 1983, cann. 1223 ss).

II. *Calendari religiosi*, cioè di Ordini maschili, monache, religiose dell'Ordine, terziari che fanno vita in comune; Congregazioni religiose, Società di vita apostolica, Istituti di diritto pontificio se sono tenuti in qualsiasi modo alla celebrazione dell'Ufficio divino, tra i quali si distinguono:

- [1.] Il Calendario di una intera famiglia religiosa.¹²⁵
- [2.] Il Calendario di più province di una stessa famiglia religiosa.¹²⁶
- [3.] Il Calendario di una provincia religiosa.¹²⁷
- [4.] Calendario di ogni singola chiesa appartenente a una famiglia religiosa.¹²⁸

5. Competenze circa i Calendari particolari.

I casi da prendere in considerazione: Calendari particolari da redigere ex novo, da rivedere nell'insieme o in qualche elemento (per es. gradi liturgici, date), inserimento di nuove celebrazioni ed espunzione di qualche celebrazione, in un Calendario già approvato:

A. Chi ha competenza giuridica.

Nella legislazione liturgica relativa ai Calendari particolari talvolta si trovano delle indicazioni generiche come: *autorità competente*; *Ordinario*; *Conferenza Episcopale*; *autorità della famiglia religiosa*. Queste indicazioni devono essere rese concrete secondo i vari tipi di Calendari particolari sopra menzionati. Pertanto:

a. Per i *Calendari territoriali* sono competenti:

1. Calendario di una circoscrizione più ampia di una singola nazione: le Riunioni internazionali di Conferenze Episcopali.
2. Calendario di una nazione: la Conferenza episcopale nazionale.
3. Calendario di una intera provincia ecclesiastica: l'insieme degli Ordinari della provincia.
4. Calendario di una intera regione ecclesiastica: la Conferenza Episcopale regionale.
5. Calendario di una diocesi, cioè di una Chiesa locale, o di altro territorio ecclesiastico ad essa equiparato: l'Ordinario del luogo.
6. Il Calendario di un luogo (o città o paese), di una chiesa diocesana: l'Ordinario del luogo.

b. Per i *Calendari religiosi* sono competenti:

1. Calendario di una intera famiglia religiosa: l'autorità suprema a norma delle Costituzioni.
2. Calendario di più province di una stessa famiglia religiosa: l'autorità suprema a norma delle Costituzioni e a nome dei superiori delle province interessate.
3. Calendario di una provincia religiosa: il superiore della provincia, a norma delle Costituzioni.
4. Calendario di ogni singola chiesa appartenente a una famiglia religiosa: il superiore maggiore da cui dipende.

B. *Competenze relative a particolari oggetti*. 1. Adattare le Rogazioni e le Quattro Tempora alle diverse situazioni locali e alle necessità dei fedeli,¹²⁹ spetta alle Conferenze episcopali, sia nazionali, che regionali.¹³⁰ 2. Spostare in altro giorno del Calendario particolare le solennità, escluse quelle per le quali hanno già provveduto le NU, che in una determinata nazione non fossero più di precetto, spetta alle Conferenze episcopali nazionali.

¹²⁴ CP 1 c.

¹²⁵ NU 51; 52 b, c; 53; 54; CP 3; 5; 16 a; b; 17.

¹²⁶ NU 51: province esistenti in un medesimo territorio civile.

¹²⁷ CP 5; 16 c.

¹²⁸ NU 52 c; CP 16 c.

¹²⁹ NU 46-47.

¹³⁰ CP 38.

C. *Compiti delle varie autorità*

a. Riguardo ai Calendari particolari *territoriali* sopra elencati ai nn. 1-5 e *religiosi* sopra elencati ai nn. 1-3:

1. Poiché CP dice doversi in ogni caso (prima redazione o revisione) premettere un'accurata investigazione storica, teologica e pastorale stabilisce come primo compito dell'autorità competente quello di costituire una Commissione di esperti.¹³¹ Simile compito incombe anche nei casi di nuovi inserimenti o di eventuali mutazioni del Calendario particolare.
2. Vigilare sul lavoro della Commissione, sia in modo mediato, cioè tramite colui che presiede la Commissione o anche facendone personalmente parte.
3. Promuovere nel modo più opportuno e in accordo con la Commissione una consultazione del clero, del popolo o dei membri della famiglia religiosa.¹³² L'esito della consultazione dovrà essere passato alla Commissione perché ne tenga conto.
4. Una volta ultimato il lavoro l'autorità competente deve approvare il Calendario particolare e le eventuali successive revisioni, a norma del diritto.¹³³
5. Presentare, secondo la forma stabilita in CP 5 il Calendario particolare¹³⁴ e le eventuali revisioni alla Sede Apostolica per ottenerne la *recognitio* e la conferma.¹³⁵

b. Riguardo ai Calendari particolari di ogni singola chiesa diocesana o equiparata (cfr sopra n. 6) e singole chiese religiose (cfr sopra n. 4) CP al n. 5 nel testo latino dice: «...curent Ordinarii ut... opportune recognoscantur...» quindi certamente si richiede da parte dell'autorità competente un interessamento per la loro revisione ed implicitamente per una loro approvazione, come viene detto per la scelta dei Patroni. CP stabilisce che ciò avrebbe dovuto essere fatto «terminata la revisione del Calendario ... della diocesi o della famiglia religiosa», e insieme veniva ovviamente osservato che anche la revisione dei Calendari particolari di ogni singola chiesa avrebbe dovuto essere fatta «alla luce dei principi e delle norme» di CP. Nel testo di CP non è esplicita la richiesta di presentare tali Calendari particolari alla S. Sede per la conferma.

c. Riguardo alla scelta dei Patroni. Al termine della procedura per l'elezione di un Patrono, l'approvazione spetta al Vescovo o ad altra competente autorità ecclesiastica, a seconda dei vari casi. CP al n. 30 distingue tra *scelta* dei Patroni, riservata al Clero, al popolo, ai membri di ogni famiglia religiosa, e *approvazione* della scelta, spettante al Vescovo o ad altra competente autorità ecclesiastica, e *conferma* della scelta e della approvazione, che spetta alla Santa Sede.

d. Caso particolare di competenza riguarda l'assegnazione del grado di solennità al Titolo, o al Fondatore canonizzato o al Patrono principale dell'Ordine o Congregazione religiosa che è riservata alla suprema autorità della famiglia religiosa (cfr CP 12).

D. *Effetti dell'approvazione*. Ottenuta la conferma dalla Santa Sede un Calendario particolare sia che esso sia nuovo o mutato per qualche inserimento o eventuale espunzione di celebrazione esso diviene obbligatorio per coloro che sono sotto la giurisdizione dell'autorità competente che ha fatto

¹³¹ CP 4 e 18.

¹³² CP 4.

¹³³ Ibidem; cfr Notif. 49.

¹³⁴ I Calendari particolari devono essere trasmessi alla S. Sede in tre copie, con l'aggiunta di un esemplare del Calendario precedente per favorire l'esame, con l'aggiunta di una nota redatta con brevità e chiarezza per esporre le ragioni per le quali sono state introdotte le singole varianti, specialmente se si discostano dalle norme.

¹³⁵ CP, nel 1970, stabiliva che i nuovi Calendari particolari, dovevano essere presentati cinque anni dopo la pubblicazione del Messale e del Breviario. Riferendosi alle edizioni tipiche latine, il *Missale Romanum* venne pubblicato il 26 marzo 1970, la *Liturgia Horarum* l'11 aprile 1971, pertanto in quinquennio scadeva l'11 aprile 1976, cfr Notitiae IX (1973) 284.

la richiesta.¹³⁶ Dopo la conferma della Santa Sede un Calendario particolare diviene immutabile e solo un nuovo intervento della Santa Sede può confermarne la revisione.¹³⁷ Tuttavia il fatto di fusioni di diocesi, di mutazioni di confini, sempre esistito, comporta un mutamento nei Calendari particolari che CP ha previsto al n. 20.

6. I Patroni e i Titolari

Poiché i Titolari e i Patroni sono elemento proprio da celebrare in un determinato luogo o da determinate persone, che ne abbiano, secondo la normativa liturgica, il diritto CP ha dovuto attualizzare la normativa esistente¹³⁸ alla luce dei principi delle NU.¹³⁹

a. Patroni¹⁴⁰

Sono in genere Santi debitamente venerati come tali: non quindi i Beati, senza indulto della Sede Apostolica¹⁴¹ che una città, un paese, una nazione, una regione, un territorio più ampio, una diocesi, una provincia (religiosa o civile), una famiglia religiosa, un ceto di persone (società, persona morale) ha eletto come particolari intercessori presso Dio.¹⁴²

La celebrazione liturgica spetta soltanto ai Patroni scelti e stabiliti secondo l'uso antico o riconosciuti tali da una tradizione immemorabile, e a quelli scelti secondo l'attuale normativa.¹⁴³ Agli altri chiamati Patroni in senso largo e proposti a solo titolo di devozione, non compete alcun particolare diritto liturgico.¹⁴⁴

CP al n. 31 ricorda che il Patrono principale deve essere da quel momento uno solo, o anche più se sono iscritti insieme nel Calendario, pur riconoscendo che per ragioni particolari, se ne sarebbe potuto aggiungere o conservare un altro come secondario, invitando anche a fare una revisione, per quanto possibile, di eventuali Patroni già costituiti. In questa revisione i Patroni, principali o secondari, costituiti in passato in forza di particolari circostanze storiche, come pure i Patroni scelti antecedentemente per circostanze straordinarie, per esempio una peste, una guerra, o altra calamità, o a motivo di un culto speciale ora scaduto, non si sarebbero dovuti più venerare come tali.¹⁴⁵ Ed ancora disponeva che se in qualche luogo il culto verso un Patrono debitamente costituito o *ab immemorabili* riconosciuto come tale, in decorso di tempo fosse caduto in oblio o si trattasse di un Santo di cui nulla si conosce di certo, ponderata bene la cosa, e uditi coloro a cui spetta, sarebbe stato possibile stabilire un nuovo Patrono, secondo l'attuale normativa.¹⁴⁶

b. Titoli o Titolari

CP al n. 34 ricorda che le chiese possono avere come Titoli la SS.ma Trinità, Nostro Signore Gesù Cristo sotto l'invocazione di un mistero della sua vita o di un titolo già introdotto nella Sacra Liturgia; o lo Spirito Santo; o la Beata Vergine Maria, essa pure sotto qualche titolo già riconosciuto nella Liturgia; o i Santi Angeli; o infine un Santo iscritto nel Martirologio romano o

¹³⁶ Per la Messa cfr IGMR 1975 nn. 314-316; 2002 nn. 353-355. Per la Liturgia delle Ore cfr IGLH nn. 241-243.

¹³⁷ NU 55; CP 4.

¹³⁸ Cfr nn. 28-35.

¹³⁹ NU 50, 52, e Tabella dei giorni liturgici.

¹⁴⁰ CP 8-12.

¹⁴¹ CP 28; cfr tuttavia successive disposizioni in materia.

¹⁴² Si devono sempre escludere le divine Persone. C.I.C. can. 1278; cfr S.R.C., *Decreta authentica*, D. 526, 23 marzo 1630, n. 1.

¹⁴³ CP 30: scelti dal clero e dal popolo e approvati dal Vescovo o da altra competente autorità ecclesiastica, o dai membri di un Ordine, di una Congregazione o di un Istituto religioso o di una provincia, e approvati dalla competente autorità della famiglia religiosa. Scelta e approvazione devono essere confermate dalla Santa Sede, cfr S.R.C., *Decreta authentica*, D. 526, 23 marzo 1630, nn. 2-3.

¹⁴⁴ CP 29.

¹⁴⁵ CP 32.

¹⁴⁶ CP 33.

debitamente canonizzato, non però un Beato, senza indulto della Sede Apostolica¹⁴⁷ o nel caso di un Beato già inserito nel Calendario particolare. Indicando che da quel momento il Titolare della chiesa, allo stesso modo del Patrono principale, dev'essere d'ora innanzi uno soltanto, a meno che non si tratti di Santi iscritti insieme nel Calendario, e che sarebbe stato possibile anche mutare il Titolare della chiesa, seguendo l'attuale normativa e procedura data a proposito dei Patroni. Disponeva inoltre, al n. 35, che se Titolare fosse il Signore o la Beata Vergine Maria, con denominazioni che non si trovano nel Calendario Generale o in quello particolare, se ne doveva celebrare la solennità o in un giorno in cui nei medesimi Calendari è prevista una celebrazione del Signore o della Beata Vergine, preferendo in particolare per la Madonna l'Assunta (o secondo Notif. n. 6 il Nome di Maria) o altro giorno che in armonia con la festa titolare e con particolari manifestazioni di devozione: pellegrinaggi, tradizioni popolari, ecc.

7. Modo di comporre un Calendario particolare.

CP espone in articoli distinti le modalità da seguire per la composizione di un Calendario particolare:

a. Se si tratta di un ampio *territorio di più nazioni; di una nazione, di una regione o provincia (ecclesiastica [più diocesi insieme] o civile)*,¹⁴⁸ in questi casi vi si inseriscono:

[1.] le celebrazioni proprie, che non si trovano nel Calendario Generale o che nel calendario proprio si devono celebrare con grado superiore:¹⁴⁹

- la festa del Patrono principale (per ragioni pastorali, può essere celebrata come solennità);¹⁵⁰

- la memoria del Patrono secondario;

- altre celebrazioni di Santi o Beati,¹⁵¹ regolarmente iscritti nel Martirologio o nella sua Appendice, con particolare riferimento a quella regione, o nazione o territorio più esteso;

[2.] le celebrazioni indulte.

b. Se si tratta di una *diocesi o territorio equiparato*¹⁵² in questo caso vi si inseriscono:

[1.] le celebrazioni proprie:

- la festa del Patrono principale (per ragioni pastorali, può essere celebrata come solennità);

- la festa dell'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale;

- la memoria del Patrono secondario;

- le celebrazioni di Santi o Beati, regolarmente inseriti nel Martirologio o nella sua Appendice, e appartenenti alla diocesi per motivi particolari, quali la nascita, la lunga permanenza, la morte, il culto prestato *ab immemorabili* e tuttora in atto;¹⁵³

[2.] le celebrazioni indulte;

[3.] se vi sono, le celebrazioni, proprie e indulte, del territorio più vasto (più nazioni, nazione, regione, provincia [ecclesiastica o civile]).

¹⁴⁷ Pontificale Romanum (ed. 1961), *Ordo ad ecclesiam dedicandam et consecrandam*, n. 1.

¹⁴⁸ CP 8.

¹⁴⁹ CP 14.

¹⁵⁰ CP 8.

¹⁵¹ Nel caso che i Santi o i Beati siano molti si deve tenere conto di CP 17.

¹⁵² CP 9 e 15.

¹⁵³ Nel caso che i Santi o i Beati siano molti si deve tenere conto di CP 17.

c. Se si tratta di *Ordini maschili*,¹⁵⁴ o di *Congregazioni religiose, le Società e gli Istituti di diritto pontificio, se sono tenuti in qualsiasi modo alla celebrazione dell'Ufficio divino*.¹⁵⁵ Inserendo nel Calendario Generale le celebrazioni proprie e indulte all'Ordine o alla Congregazione:¹⁵⁶

- [1.] le celebrazioni proprie sono il Titolo, il Fondatore e il Patrono (una sola con il grado di solennità), i Santi e Beati membri della famiglia religiosa¹⁵⁷ o che abbiano un peculiare rapporto con essa;
- [2.] le celebrazioni indulte.¹⁵⁸

d. Se si tratta di una *Provincia religiosa*, aggiunge alle precedenti le celebrazioni proprie e quelle indulte.¹⁵⁹

e. Se si tratta di una *singola chiesa o oratorio*:

[1.] diocesani o equiparati, o delle Congregazioni Religiose e Istituti che non hanno il calendario religioso:¹⁶⁰

- celebrazioni proprie della diocesi;
- celebrazioni proprie: Titolo, anniversario della Dedicazione, Santi dei quali si conserva localmente il corpo;¹⁶¹
- celebrazioni indulte.

[2.]. religiosi:¹⁶²

- celebrazioni proprie della famiglia religiosa tutta o della sola Provincia;
- celebrazioni proprie: Titolo, anniversario della Dedicazione, Santi dei quali si conserva in loco il corpo;
- celebrazioni indulte;
- anniversario della Dedicazione della Cattedrale, Patroni principali del luogo (sia ampio che ristretto).¹⁶³

8. Celebrazioni dei Santi nei Calendari particolari.

Nell'oggetto primario di un Calendario particolare rientra l'adempimento del dovere di offrire al popolo di Dio il modo di venerare in azioni liturgiche oltre ai Santi la cui celebrazione è iscritta nel *Santorale* del Calendario Generale anche agli altri Santi e Beati. Ciò avviene in tre modi: *primo* con l'inserimento in qualche Calendario particolare, *secondo* con la possibilità offerta a tutta la Chiesa di celebrare in certi giorni liturgici i Santi e Beati iscritti in quel giorno nel Martirologio o nella sua Appendice, *terzo* con la possibilità di celebrare in certi giorni liturgici messe o uffici votivi¹⁶⁴ di qualche Santo o di tutti i Santi.¹⁶⁵

¹⁵⁴ Questo Calendario deve essere usato anche dalle monache e religiose del medesimo Ordine, come pure dai terziari aggregati, di vita comune e di voti semplici.

¹⁵⁵ CP 16 a.

¹⁵⁶ CP 16 b.

¹⁵⁷ Nel caso che i Santi o i Beati siano molti si deve tenere conto di CP 17.

¹⁵⁸ CP 16 b.

¹⁵⁹ CP 16 c.

¹⁶⁰ CP 15 c.

¹⁶¹ Con il termine «Corpo di un Santo» si intende l'intero corpo. Con il termine «Reliquia insigne» si intendono il capo, o un braccio, l'avambraccio, il cuore, la lingua, la mano, una gamba o la parte in cui un martire aveva sofferto, purché intera e non piccola. Le altre parti del corpo sono racchiuse nel termine generico: Reliquie. Anche queste avevano e hanno particolari diritti liturgici. In questa linea esiste ancora in non pochi Calendari particolari la memoria delle Reliquie conservate in una chiesa.

¹⁶² CP 16 b e c.

¹⁶³ CP 16 d.

¹⁶⁴ Cfr IGMR 1975 n. 316; 2002 n. 375; IGLH n. 245.

Essendo, nel *Calendarium Romanum* del 1969, stato ridotto il numero delle celebrazioni dei Santi perché ristretto a quelli di importanza universale, ma non volendo trascurare la memoria degli altri Santi la *Sacrosanctum Concilium*¹⁶⁶ affidava ai Calendari particolari e ai Propri la celebrazione di molti altri Santi nei luoghi più propri, territori di più nazioni, nazioni, diocesi, singole chiese e intere famiglie religiose, singole province, e singole chiese dei religiosi. CP fin dal Proemio sottolinea il dovere delle singole Chiese e famiglie religiose di onorare in modo particolare i propri Santi e Beati,¹⁶⁷ tenendo conto dei luoghi legati alla loro vita e attività apostolica. In questo modo si ritorna all'origine del culto dei Santi, che fu sempre prima solo locale. Nella mente di NU e CP lo spirito con il quale si dovevano rivedere i Calendari particolari era su una duplice linea: quella della riduzione delle celebrazioni eliminando quelle non proprie e meglio disponendo quelle proprie, e quella di un oculato equilibrio, anche se con le opportune attenzioni per non gravare troppo il Calendario proprio, attenzioni che l'Istruzione stessa suggerisce.¹⁶⁸

Quanto all'alleggerimento delle celebrazioni dei Santi nei Calendari particolari, nel 1970 spesso numerose, si trattava semplicemente di applicare il criterio usato nel Calendario Generale. In questo erano stati conservati Santi di importanza più generale, quindi anche in ogni Calendario particolare si dovevano:

- a. espungere i nomi dei Santi dei quali, tolto il nome, storicamente si sapesse poco o nulla; e quelle celebrazioni di Santi, inserite in passato nel calendario in forza di particolari circostanze, e che attualmente non avessero pressoché alcuna relazione con la diocesi o con la famiglia religiosa;¹⁶⁹
- b. nella scelta dei Santi da conservare o da aggiungere nel Calendario attenersi all'importanza di quel Santo o Beato per quel territorio¹⁷⁰ o per quella famiglia religiosa.

Inoltre è da notare che, per non appesantire il Calendario, CP nel caso in cui qualche diocesi o famiglia religiosa avesse più Santi e Beati, dispone che:

- a. Nel Calendario si assegni una celebrazione distinta solo a quei Santi o Beati che hanno un'importanza particolare per tutta la diocesi (quelli, per esempio, che hanno fondato la Chiesa locale o l'hanno illustrata con il loro sangue o con grandi meriti), o per tutta la famiglia religiosa (per esempio, i martiri più importanti o i Santi o i Beati che nella famiglia religiosa si sono particolarmente distinti per grandi meriti).
- b. Gli altri Santi e Beati si celebrino soltanto nei luoghi particolarmente legati al ricordo dei medesimi, o dove si conserva il loro corpo; ed ancora per tutti questi Santi e Beati o per una loro categoria (per esempio i martiri, i vescovi, ecc.) si consigliava di inserire nel Calendario della diocesi o della famiglia religiosa una celebrazione comune. Ciò si sarebbe dovuto osservare, con le opportune varianti, anche nel preparare i Calendari nazionali o di territori

¹⁶⁵ I giorni liturgici indicati sono le memorie facoltative e le ferie del tempo ordinario, cfr IGMR 1975 n. 316; 2002 nn. 355 c, 375.

¹⁶⁶ Cfr art. 111.

¹⁶⁷ Cfr CP 1. Dall'anno 1970 le feste espunte dal Calendario Generale se e in quanto contenute in un Calendario particolare, o nei luoghi in cui erano proprie, dovevano essere ritenute.

¹⁶⁸ CP al n. 14 prevede come possibile la confezione di Calendari regionali (per regioni intese come più nazioni) e nazionali, in modo che i Santi che avessero avuto un grande influsso nella loro storia, specialmente per la loro dottrina o per l'attività apostolica, possano essere celebrati da tutti in questi territori. Ma è chiaro lo spirito. Ci si deve limitare solo a quelli che corrispondono al dettato del n. 14, gli altri sono da lasciare per i Calendari diocesani e religiosi (cfr CP 17, 19, 20). Diversa è la situazione di quei Santi verso i quali è esistita ed esiste tuttora una grande devozione. Questi potranno eventualmente essere inseriti, in base al nuovo titolo: *cultus ab immemorabili traditus et adhuc perseverans* (cfr CP 9). Questo nuovo titolo non era considerato né nel CR 43 d né nelle NU52 a.

¹⁶⁹ CP 19.

¹⁷⁰ Nel caso particolare derivante dai cambiamenti di confini delle diocesi, evento che ha interessato e interessa varie diocesi non solo dell'Europa CP al n. 20 dispone: «non si conservino nel Calendario i nomi di tutti i Santi di ogni territorio di cui consta la nuova diocesi, a meno che tali Santi non abbiano una importanza generale per tutta la nuova diocesi».

più estesi.¹⁷¹ Il principio del raggruppamento ha dato ai Calendari particolari la possibilità di mettere in risalto le celebrazioni più significative, senza dimenticare nessuno.¹⁷² Unito poi al principio che permette di celebrare con gradi diversi un medesimo Santo o Beato, secondo la diversità dei luoghi, è stato possibile dare quel risalto locale dal quale fin dalle origini ha avuto inizio il culto dei Santi.¹⁷³

Altra norma per favorire l'alleggerimento dei Calendari particolari è che per i «singoli Santi si faccia nell'anno liturgico una sola celebrazione; si permette tuttavia, là dove motivi pastorali lo consiglino, un'altra memoria facoltativa, per la traslazione o l'invenzione dei Santi Patroni o Fondatori delle Chiese particolari o delle famiglie religiose, o per una ricorrenza particolare (per esempio, la conversione) della vita di questi Santi».¹⁷⁴

9. Modo di indicare i Santi e i Beati in un Calendario particolare.

CP 27 ricorda che anche nei Calendari particolari le qualifiche o titoli da aggiungere al nome dei Santi (e Beati) devono essere resi conformi a quelli del Calendario Generale. Pertanto non si dovevano più usare i titoli seguenti: *confessore pontefice*, *confessore non pontefice*, *nè vergine nè martire*, *vedova*, e si dovevano dare ai medesimi i titoli:

- a) tradizionali, quali: apostolo (evangelista), martire, vergine;
- b) quelli che indicano il grado nella sacra gerarchia: vescovo (Papa), sacerdote, diacono;
- c) e per un Santo (Beato) appartenente a una famiglia religiosa: abate, monaco, religioso (per i religiosi non sacerdoti),¹⁷⁵ religiosa (per una Santa vissuta nel matrimonio prima dell'ingresso in religione).¹⁷⁶

Ma mentre nel Calendario generale i nomi dei Santi laici non martiri o non vergini non è accompagnato da un titolo particolare, nei Calendari particolari, per tenere conto degli usi tradizionalmente invalsi si possono conservare certe denominazioni proprie di una determinata condizione di vita (per esempio re, regina, padre di famiglia, madre di famiglia, ecc.). Naturalmente ciò si applica anche ad eventuali Santi o Beati che dovessero essere di nuovo inseriti in un Calendario particolare.

10. Giorno proprio delle celebrazioni in un Calendario particolare.

A. A partire dall'oggetto della celebrazione:

a. Santo o Beato.

Il Calendario Generale non contiene nessuna celebrazione di Beati, queste sono per natura celebrazioni locali. CP riprendendo da NU sottolineano l'importanza da dare sia per i Santi che per i Beati al loro *dies natalis*, e ciò per i Calendari diocesani, delle famiglie religiose, delle singole chiese,¹⁷⁷ ma, data la varietà delle situazioni, stabiliscono che:

[1.] se una determinata celebrazione è già nel Calendario Generale nei Calendari particolari si deve osservare la medesima data, sia che il Calendario Generale l'abbia posta nel *dies natalis* sia che l'abbia trasferita ad altro giorno;¹⁷⁸ tenendo conto anche del grado di

¹⁷¹ CP 17.

¹⁷² Prescindendo anche dal fatto delle beatificazioni o canonizzazioni di gruppi di martiri.

¹⁷³ Un Calendario particolare con simili raggruppamenti fu subito attuato dai gesuiti: Cfr P. Molinari, *Il nuovo calendario liturgico della Compagnia di Gesù*, in: *Notitiae VIII* (1972) 56-59. Vari altri furono approvati in seguito.

¹⁷⁴ CP 3.

¹⁷⁵ I sacerdoti religiosi, si devono indicare con il solo titolo di sacerdote.

¹⁷⁶ Tutte le altre religiose si devono indicare con il titolo tradizionale di vergine.

¹⁷⁷ CP 21; NU 56.

¹⁷⁸ Ciò è stato fatto specialmente per rispettare il *Proprium de tempore* (cfr NU 56 a e b).

celebrazione. Secondo CP 23, infatti si deve ricordare che le solennità e le feste iscritte nel Calendario Generale devono essere conservate nel medesimo giorno, anche nei Calendari particolari.¹⁷⁹

[2.] se non è nel Calendario Generale, il *dies natalis* è da preferire, fermo restando il principio della precedenza da dare al Temporale:¹⁸⁰

- se il *dies natalis* non è conosciuto si deve assegnare ad altro giorno, se possibile relativo a fatti importanti della vita del Santo o del Beato¹⁸¹ altrimenti a un giorno libero da altre celebrazioni;

- se il *dies natalis* è impedito, per l'occorrenza con celebrazione di grado maggiore (solennità,¹⁸² feste,¹⁸³) e secondo Notif. n. 7 anche memorie obbligatorie sia del Calendario Generale che di quello proprio) o perché cade nei giorni da lasciare preferibilmente liberi per il Temporale,¹⁸⁴ si deve assegnare al giorno più vicino non impedito;

[3.] altrimenti si deve fissare la celebrazione in un giorno libero da altre celebrazioni nel Calendario particolare.¹⁸⁵

Tuttavia se un Santo fosse già stato stabilito in un Calendario, in un dato giorno, strettamente legato alla devozione dei fedeli, a tradizioni popolari e a consuetudini civili, tanto che sarebbe difficile cambiarne la data senza inconvenienti, si deve conservare il giorno tradizionale.¹⁸⁶

b. Santi e Beati celebrati in un medesimo giorno.

Al n. 57 le NU considerano il caso dei raggruppamenti di più Santi e Beati, sia che questo avvenga nel Calendario Generale sia che riguardi un Calendario particolare. In questa linea CP al n. 17 ricorda che quando qualche diocesi o famiglia religiosa avesse più Santi e Beati, si deve fare in modo di non appesantire il Calendario di tutta la diocesi o dell'Istituto. Pertanto consiglia, come già sopra accennato, di inserire nel Calendario della diocesi o della famiglia religiosa o anche, con le opportune varianti, nei Calendari nazionali o di territori più estesi, una celebrazione comune raggruppando vari di questi Santi e Beati, ai quali spetta il medesimo grado liturgico, in un unico giorno (cfr CP n. 26). Ciò può essere fatto per una loro categoria (per esempio i martiri, i vescovi, i sacerdoti, i missionari, i religiosi non sacerdoti, le religiose, i laici ecc.) ma si può certamente fare anche con raggruppamenti di altro genere (per esempio di nazioni, di secoli ecc.). Non esistendo normative in proposito sembra possibile unire per le medesime categorie sia Santi che Beati, insieme o in gruppi distinti.

Secondo le NU e CP n. 26 quando si stabilisce un raggruppamento si deve fare un'unica celebrazione collettiva, anche se uno o alcuni di essi avessero un rilievo più spiccatamente proprio.

¹⁷⁹ Notif. ai nn. 5 e 7 (cfr anche n. 8 per i Beati) sembra restringere le possibilità offerte da CP al n. 23 esigendo che si facciano sempre combaciare le date tra Calendario Generale e Calendari particolari, escludendo anche che ci si possa basare su un eventuale diverso grado di celebrazione per scegliere, in un Calendario particolare, un giorno diverso.

¹⁸⁰ NU 56 f.

¹⁸¹ CP 21 porta come esempi: il giorno dell'*invenzione* (ritrovamento delle reliquie), della rilevazione o della traslazione del corpo (passaggio dalla prima sepoltura ad una successiva in luogo sacro), o anche il giorno della canonizzazione; CP 3 parlando di eventuali altre celebrazioni per un medesimo Santo, indicava come esempio quello della conversione. Notif. al n. 7 indica la possibilità di scegliere il giorno del battesimo, o della ordinazione, ma esclude il giorno della canonizzazione.

¹⁸² Nel Calendario Generale ve ne sono 14.

¹⁸³ Nel Calendario Generale ve ne sono 25.

¹⁸⁴ CP 2 « b) I giorni in cui cadono ordinariamente il tempo di Quaresima e l'ottava di Pasqua, nonché i giorni dal 17 al 31 dicembre siano lasciati liberi da celebrazioni particolari, a meno che si tratti di memorie facoltative o di feste tra quelle elencate nella Tabella dei giorni liturgici, al n. 8, comma *a, b, c, d*, o di solennità che non si possono trasferire ad altro tempo (NU n.56 f) ». I giorni in cui può cadere il tempo di Quaresima e l'ottava di Pasqua, considerati in tutta la gamma di date possibili, vanno dal 10 febbraio al 2 maggio, quindi almeno una ottantina di giorni. Aggiungendo le solennità, le feste e le domeniche si raggiungono circa centosessanta giorni impediti.

¹⁸⁵ Cfr NU 56 c.

¹⁸⁶ Cfr CP 21.

Se poi uno o alcuni di questi Santi o Beati si dovessero celebrare con grado superiore, si celebrano questi soltanto, omessa la celebrazione degli altri, a meno che non venga assegnato ad essi un altro giorno come memoria obbligatoria.¹⁸⁷

c. *Celebrazioni indulte.*¹⁸⁸

Si trattava di feste concesse dalla *Sacra Rituum Congregatio*, talvolta anche numerose, limitate nel numero al tempo della riforma di Pio X e meglio determinate nel CR. In quel tempo tredici feste furono lasciate solo nei territori con i quali avevano specialissimo rapporto, e fu chiarito che non sarebbero state più concesse.¹⁸⁹ CP suppone già attuata la norma, secondo la quale non si sarebbero dovute conservare, senza particolari motivi, celebrazioni anche se concesse con *indulto* che fossero doppianti di celebrazioni ricorrenti nel ciclo del mistero della salvezza.¹⁹⁰ Queste celebrazioni secondo CP n. 22 devono essere fissate nel giorno pastoralmente più adatto, sempre nel rispetto della domenica e dei giorni in cui cade una solennità, una festa, una memoria obbligatoria.

B. *A partire dal grado della celebrazione.*

Le NU con la *Tabella dei giorni liturgici*¹⁹¹ e CP ai nn. 8-12 dicono espressamente quali solennità e feste siano da iscrivere *ipso iure* nei Calendari particolari¹⁹² e CP al n. 24 tratta delle memorie. Qui si riprendono, per maggiore chiarezza le indicazioni della Tabella, annotandole con eventuali disposizioni di CP.

a. *Solennità.*¹⁹³

La Tabella le elenca al n. 4:

Le solennità proprie e cioè:

- a) la solennità del Patrono principale del luogo o del paese o della città;
- b) la solennità della Dedicazione e dell'anniversario della Dedicazione della propria chiesa, se questa è consacrata (cfr CP 11);
- c) le solennità del Titolare della propria chiesa;
- d) la solennità:
 - o del Titolare di un Ordine o Congregazione religiosa,
 - o del Fondatore canonizzato di un Ordine o Congregazione religiosa,¹⁹⁴ (cfr CP 9),
 - o del Patrono principale di un Ordine o Congregazione religiosa.

Poiché le precedenze tra giorni liturgici sono da giudicare solo in base alla Tabella, queste solennità non potranno mai precedere nessuna delle celebrazioni indicate nella Tabella ai nn. 1-3, salvo diversa disposizione secondo la mente di CP al n. 36, che riguarda le solennità che secondo il diritto generale comprendono l'obbligo del precetto festivo, anche se il precetto è stato tolto dalla Sede Apostolica; ed altre per meglio adattarsi alle tradizioni locali o alla indole popolare, che le

¹⁸⁷ Ivi, n. 57.

¹⁸⁸ CP 7.

¹⁸⁹ Cfr S.R.C. *Instructio de calendariis particularibus et Officiorum ac Missarum Propriis ad normam et mentem Codicis Rubricarum revisendis*, 14 febr. 1961, 33.

¹⁹⁰ Cfr CP 3.

¹⁹¹ Cfr NU 59, riportata sopra alla nota 53.

¹⁹² Cfr CP 24.

¹⁹³ Qui, dato il contesto, non si considerano le concessioni solite farsi a seguito di una Canonizzazione o Beatificazione, che sono e restano occasionali, chiuse in un lasso di tempo determinato dalla concessione.

¹⁹⁴ CP al n. 12 precisa che se un Fondatore di una Famiglia religiosa fosse solo beatificato non può essere concessa la solennità.

Conferenze Episcopali potranno proporre alla Sede Apostolica. Come esempio viene indicata la solennità di Ognissanti.

CP al n. 24 prevede che anche altre celebrazioni, dove si incontrassero eventuali difficoltà, suggerite da motivi storici o pastorali, potrebbero essere iscritte in un Calendario particolare con il grado di solennità. In particolare CP indica al n. 8 la possibilità che la festa del Patrono principale di una regione, nazione o territorio più ampio, e al n. 9 che la festa del Patrono principale di una diocesi, possano divenire solennità. Per quello che riguarda gli Ordini e le Congregazione religiosa la suprema autorità deve scegliere se indicare come solennità una delle celebrazioni tra quelle del Titolare, del Fondatore canonizzato, del Patrono principale (cfr CP 12).

Un caso particolare che interessa i Calendari particolari è costituito dalle solennità che per diritto comune hanno unito il precetto festivo e che per particolare disposizione in certi luoghi non sono più di precetto. CP al n. 37 stabilisce che quando alle solennità, delle quali è stato abolito il precetto festivo, viene destinato un altro giorno come proprio, diverso da quello del Calendario Generale, la nuova data deve essere adottata anche dal Calendario particolare.

b. Feste.

La Tabella le elenca al n. 8:

Le feste proprie e cioè:

- a) la festa del Patrono principale della diocesi o territorio equiparato;¹⁹⁵
- b) la festa dell'anniversario della Dedicazione della chiesa cattedrale;
- c) la festa del Patrono principale della regione o della provincia, della nazione, di un territorio più ampio;
- d) la festa del Titolare, del Fondatore, del Patrono principale dell'Ordine o della Congregazione e della provincia religiosa;
- e) le altre feste proprie di qualche chiesa;
- f) le altre feste iscritte nel calendario di ciascuna diocesi o dell'Ordine o della Congregazione.

Queste feste non possono essere stabilite nelle celebrazioni indicate nei nn. 1-7 della Tabella.

Si deve notare che anche per altre celebrazioni CP al n. 24 prevede che, dove si incontrassero eventuali difficoltà, suggerite da motivi storici o pastorali, potrebbero essere iscritte in un Calendario particolare con il grado di festa.

Secondo CP n. 23 b, le feste iscritte nel Calendario Generale si devono conservare nel medesimo giorno anche nei Calendari particolari rinviando al giorno più vicino una festa propria che cada eventualmente nella stessa data, a meno che il giorno della festa propria sia così intimamente connessa con gli usi o con il culto popolare, che non si possa trasferire senza notevoli inconvenienti.

c. Le altre *celebrazioni proprie*, salvo eventuali difficoltà, suggerite da motivi storici o pastorali, si devono iscrivere come *memorie obbligatorie* o *memorie facoltative*.¹⁹⁶ Tra queste CP indicano le celebrazioni dei Patroni secondari di una regione, nazione, territorio più ampio (n. 8); di una diocesi o di un territorio equiparato (n. 9); di un luogo, paese, città (n. 10); di una famiglia religiosa o di una sua provincia (n. 12), e in genere le celebrazioni di Santi e Beati che hanno un rapporto con un territorio o una famiglia religiosa, una sua provincia e, per le singole chiese, quelle dei Santi e Beati di cui conservano localmente il corpo (cfr nn. 8, 9, 12 e 11). Inoltre, secondo CP n. 23 c, non si deve dimenticare che una memoria facoltativa propria ha la precedenza su di una memoria generale facoltativa e che in qualche caso la memoria propria può essere preferita anche a una memoria generale obbligatoria. In questo caso la memoria generale obbligatoria viene cambiata in memoria facoltativa e indicata nel Calendario particolare con l'indicazione facoltativa, o fusa insieme all'altra

¹⁹⁵ Tuttavia cfr CP 9.

¹⁹⁶ NU 54.

ove possibile per esempio se si tratta di due martiri o di due vescovi ecc. oppure, secondo l'opportunità, la memoria generale obbligatoria si rinvia, per quella Chiesa o luogo, ad altro giorno.

d. Si deve anche tenere presente che a norma di CP n. 25 nulla vieta che certe celebrazioni si facciano in qualche luogo in maniera più solenne che in tutta la diocesi o in tutta la famiglia religiosa.

11. Rogazioni e Quattro tempora

Poiché le Rogazioni e le Quattro tempora, celebrazioni per mezzo delle quali «la Chiesa suole pregare il Signore per le necessità degli uomini, soprattutto per i frutti della terra e per il lavoro dell'uomo, e ringraziarlo pubblicamente»,¹⁹⁷ non hanno più trovato posto nel Calendario Generale, NU e CP lasciano alla competenza delle Conferenze Episcopali, nazionali o regionali secondo i vari Calendari, l'adattamento¹⁹⁸ «alle diverse situazioni locali e alle necessità dei fedeli» stabilendo «quando e per quanti giorni si debbano svolgere le Rogazioni; così pure quando e in quanti giorni si debbano svolgere le celebrazioni corrispondenti alle Quattro Tempora e il carattere che a queste celebrazioni si deve dare». L'inserimento in un Calendario particolare di Rogazioni o Quattro tempora costituisce un dovere di celebrazione da parte di quelli che sono tenuti a tale Calendario e un diritto per quella porzione del popolo di Dio per le cui necessità sono state istituite.

12. Solennità esterne.

Il principio della possibilità di celebrare una solennità, festa o memoria che cade nei giorni infrasettimanali enunciato e regolato al n. 358 del CR venne a suo tempo interpretato ufficialmente con la *Declaratio* della S. R. C. del 2 gennaio 1962 che ne allargava il senso. Praticamente ogni Santo iscritto in un Calendario, sia quello generale che quello proprio, poteva avere una «solennità esterna» in una domenica.

Le NU al n. 58 conservano il principio:

- estendendolo a tutte le celebrazioni che cadono in un giorno settimanale e sono «grate alla pietà dei fedeli»;
- ma ne restringono l'applicazione solo:
 - alle domeniche del Tempo ordinario,
 - e a quelle celebrazioni che nella *Tabella dei giorni liturgici* vengono prima delle domeniche del Tempo Ordinario.

13. Privilegi e indulti

Circa i privilegi¹⁹⁹ e gli indulti esistenti sia in diocesi che in famiglie religiose al momento della pubblicazione di CP, è stabilito che:

- quelli in contrasto con le nuove Norme liturgiche, si dovevano considerare abrogati, pur ammettendo per gli Ordinari, che lo ritenessero necessario, la possibilità di rinnovarne qualcuno, chiedendo il permesso e portandone le ragioni.
- quelli che non sono in contrasto, pur rimanendo in vigore, avrebbero dovuto essere rivisti, per poterli più sicuramente conservare.²⁰⁰

¹⁹⁷ NU 45.

¹⁹⁸ Cfr NU 46; CP 38.

¹⁹⁹ Norma singolare, straordinaria, positiva che conferisce un diritto oggettivo, regolato dalle norme del Codice o da particolari leggi liturgiche circa le feste o le Messe votive. Cfr *Instructio de calendariis particularibus ... revisendis*, 1961, nn. 59-65.

²⁰⁰ CP 48.

Pertanto ogni Ordinario avrebbe dovuto trasmettere alla Santa Sede un elenco dei privilegi in materia liturgica, unendovi un esemplare delle precedenti concessioni in modo che dopo un'opportuna revisione, se ne potesse ottenere di nuovo la concessione.²⁰¹

L'elenco dei privilegi liturgici avrebbe dovuto essere aggiunto al Proprio, in modo che potesse essere tra mano di chi si serviva del Proprio.²⁰²

II. PRINCIPI E ORIENTAMENTI GENERALI RELATIVI AI CALENDARI PARTICOLARI, DA *CALENDARIA PARTICULARIA* 1970-75 ALLA NOTIFICAZIONE 1997.

Per meglio valutare i principi e gli orientamenti relativi ai Calendari particolari contenuti sostanzialmente nella Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia, soprattutto nel cap. V che tratta dell'anno liturgico (*Sacrosanctum Concilium* 102-111), ripresi e specificati nelle NU, ed esposti in CP occorre tenere presente la situazione in cui versavano molti Calendari particolari, che nella migliore delle ipotesi erano stati resi conformi alle Norme del tempo di Pio X e a quello di Giovanni XXIII, e armonizzati con la Tabella delle precedenze del 1961.

Come premessa al lavoro richiesto circa i Calendari particolari l'Istruzione CP suppone che alla luce della natura propria di un Calendario particolare venisse fatta una revisione di quelli già precedentemente approvati, e un loro adeguamento ai principi guida enunciati dal Concilio Vaticano II.

A. Natura di un Calendario particolare, territoriale o religioso.

Per completare quanto sopra esposto circa la natura di un Calendario particolare occorre considerarlo anche in quanto mezzo, legittimato dall'approvazione, ma pur sempre esposto a variazioni, per esempio per l'inserimento di nuove celebrazioni o per il cambiamento dei confini di un diocesi o di una provincia religiosa, cfr CP 20, relativamente alle diocesi, ma estensibile anche alle regioni, nazioni, territori più ampi e alle province religiose):

- nel Proprio dei Santi del Calendario generale (cfr CP 13) le celebrazioni, spettanti di diritto (cfr CP 7), di Santi e Beati, che non si trovano nel Calendario generale (cfr CP 14) o che si devono, localmente o all'interno di una famiglia religiosa, celebrare con un grado liturgico superiore (per esempio in quanto Patroni, Fondatori, Titoli) rispettando sempre il loro armonioso rapporto con le celebrazioni esistenti nel Calendario generale (cfr CP 23),
- e alcune poche celebrazioni indulte (cfr CP 2 c, 7).

B. Data la situazione dei Calendari particolari anteriori al 1970, per adeguarli alla novità della natura precisata dopo il Concilio Vaticano II, risultava necessaria una loro revisione. Il primo passo di detta revisione era l'eliminazione:

- di celebrazioni perpetue in domenica, cfr CP 2 a);
- di celebrazioni in data che intralciasse il normale svolgimento della quaresima, dell'ottava di pasqua, e dei giorni dal 17 al 31 dicembre. cfr CP 2 b);
- di «commemorazioni periodiche a data fissa di un mistero o di un santo» CP 3;
- di celebrazioni di Santi dei quali, oltre il nome, si sapesse molto poco o nulla, cfr CP 9;
- di celebrazioni introdotte per particolari circostanze, cfr CP 19;

²⁰¹ CP 49.

²⁰² CP 50.

- di celebrazioni di Patroni in senso largo, cfr CP 29;
- di celebrazioni di Patroni introdotte per particolari circostanze, cfr CP 32;
- di celebrazioni indulte «doppioni di celebrazioni che ricorrono nel ciclo dei misteri di salvezza» CP 2 c);
- di celebrazioni indulte in contrasto con le nuove norme CP 48.

C. Rispetto dell'unità del Rito romano.

Un Calendario particolare resta sempre un Calendario interno al Rito romano, specificazione territoriale o di una famiglia religiosa, del Calendario Generale del Rito stesso.²⁰³ Per questo un Calendario particolare, pur nell'apertura a possibili legittimi adattamenti, deve essere unito a tutti gli altri del medesimo Rito. Ciò si otterrà:

- nel dare la preminenza del ciclo dei misteri del Signore inteso come l'insieme dei giorni liturgici destinati alla ripresentazione del mistero di Cristo (solennità e feste del Signore, domeniche, ferie di Avvento e di Quaresima, ferie del tempo ordinario) sul ciclo dei Santi;²⁰⁴
- nell'alleggerire i calendari di nazioni, di territori più estesi, di diocesi e di famiglie religiose:
 - da celebrazioni del Signore e della Beata Vergine Maria con titoli diversi da quelli contenuti nel Calendario generale e fissandole in unione con celebrazioni già esistenti nel Calendario generale (cfr CP 35);
 - da celebrazioni varie per un medesimo Santo (cfr CP 3);
 - dove vi fosse un numero grande di Santi e Beati da celebrare. Nonostante il diritto esistente e il principio del rispetto del «giorno proprio» (cfr CP 21 e 26) si deve operare una scelta, dando la preferenza a quelli di importanza particolare (cfr CP 17 a) unendo in un'unica celebrazione più Santi e Beati di una medesima categoria (cfr CP 17 b, 26) rimandando alcune celebrazioni a luoghi determinati (cfr CP 17 b, 25), e usando sapientemente la memoria facoltativa (cfr CP 24);
 - nell'osservare il principio dell'unicità del Patrono principale (CP 31) e del Titolo (CP 34).
- nel fissare le celebrazioni indulte nel giorno pastoralmente più adatto, senza interferire con il ciclo dei misteri della salvezza e con i giorni più importanti del ciclo dei Santi(cfr CP 22).

²⁰³ Cfr Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Istruzione *Legitimae varietates*, n. 36 3 n. 63, AAS 87 (1995) 302 e 312.

²⁰⁴A. Cuva, nel suo commento su Rivista Liturgica a CP, dal titolo: *Verso i nuovi Calendari liturgici particolari*, notava: «Questo principio, che informa tutto il capitolo V della Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia, è stato seguito rigorosamente nella riforma del Calendario generale. Al ciclo dei misteri del Signore è stata assicurata una duplice preminenza, quantitativa e qualitativa, sul ciclo dei Santi. Quanto alla preminenza quantitativa basta pensare che la maggior parte dei giorni dell'anno liturgico è dedicata alla celebrazione del ciclo dei misteri del Signore. È difficile fare un calcolo preciso che valga per ogni anno a causa delle complicazioni provenienti dalla applicazione delle leggi dell'occorrenza (cioè dell'incontro di celebrazioni diverse nello stesso giorno liturgico). Volendosi accontentare di un calcolo approssimativo, basterà sommare i giorni che nel Calendario romano generale sono assegnati alle celebrazioni della Madonna e dei Santi. Avremo in tutto 170 giorni. Aggiungendo a tale numero il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre) avremo 171 giorni. Tutti gli altri giorni del Calendario romano generale, cioè 194 giorni (= 365-171), sono disponibili per la celebrazione del ciclo dei misteri del Signore. Se poi si pensa che 81 giorni del Calendario romano generale sono occupati da memorie facoltative, da memorie cioè che si possono omettere, i giorni del Calendario romano generale disponibili per la celebrazione del ciclo dei misteri del Signore salgono a 275. Ma oltre alla preminenza quantitativa del ciclo dei misteri del Signore, nella riforma del Calendario generale è stata salvaguardata la sua preminenza qualitativa. Basta dare uno sguardo alla Tabella dei giorni liturgici riportata nel n. 59 delle NG. Ben 39 celebrazioni del ciclo dei misteri del Signore occupano i primi posti della tabella (n. 59, 1-3), circa altre 90 celebrazioni vi occupano posti notevoli (n. 59,5,6,9). Ne è risultata così una migliore armonizzazione tra il ciclo dei misteri del Signore e il ciclo dei Santi»: Rivista Liturgica, 59 (1972) 510-511.

D. Apertura all'adattamento.

Un Calendario particolare è per la sua stessa natura un normale, cioè consono con le norme esistenti, adattamento del Calendario Generale. Per questo CP, seguendo quanto già determinavano le NU (cfr 50 b), indica nel proprio testo normativo la possibilità di non poche eccezioni alla norma comune. Così.

- CP 2 b, stabilisce che i propri Santi possono essere celebrati anche nei giorni che normalmente dovrebbero essere lasciati liberi purché:
 - restino al grado di memoria facoltativa;
 - o siano feste elencate nella Tabella al n. 8 a, b, c, d;
 - o solennità che non si possano trasferire ad altro tempo.
- CP 2 c, ammette che si possano, per particolari motivi, introdurre nuove celebrazioni indulte;
- CP 3, lascia la possibilità di domandare, per un Santo particolarmente proprio, oltre la celebrazione nel *dies natalis*, anche un'altra celebrazione in altra data importante per la sua vita;
- CP 8, possibilità di elevare a solennità, per ragioni pastorali, la festa del Patrono principale di una regione, nazione o territorio più esteso e anche di una diocesi (cfr CP 9);
- CP 9, ammette che si proponcano come propri dei Santi il cui culto fosse in qualche diocesi (e famiglia religiosa) prestato *ab immemorabili*²⁰⁵ e ancora in atto;
- CP 20, ammette che certi Santi (e Beati che cessino di essere propri per mutazione dei confini di una diocesi (in linea di principio sembra che possa essere esteso anche alla mutazione di confini di una provincia ecclesiastica o religiosa) purché continuino ad avere importanza per la nuova circoscrizione;²⁰⁶
- CP 21 e CP 23 b, possibilità di conservare il giorno di celebrazione di un Santo legato
 - alla devozione dei fedeli;
 - a tradizioni popolari;
 - a consuetudini locali;
- CP 25, possibilità di celebrare in qualche luogo, in rapporto a tutta la diocesi, qualche Santo in modo più solenne;
- CP 31, ammette che si possano conservare due o più Santi come Patroni principali, se sono iscritti insieme nel Calendario sia generale che particolare;
- CP 36, facoltà concessa alle Conferenze episcopali di assegnare qualche solennità anche di precetto ad altro giorno che meglio si datti alle trazioni locali o all'indole del popolo, adducendo come esempio la solennità di Tutti i santi.
- CP 38, varietà concessa circa le Rogazioni e Quattro tempora;
- CP 48, possibilità di motivata rinnovazione di indulti e privilegi anche se in contrasto con le nuove norme liturgiche.

Insieme agli orientamenti contenuti in CP, che resta in materia un'ufficiale interpretazione delle NU, dal 1997 è necessario tenere in considerazione quanto aggiunge o modifica la Notificazione. Sopra si è già esposta la situazione invocata per sostenere la necessità delle riflessioni contenute nel documento. Ma non si può negare che confrontando *Calendarium particularia* con la Notificazione in quest'ultima si respira uno spirito diverso da quello al quale si ispirava la normativa di NU.

²⁰⁵ Strettamente parlando ciò si applicherebbe solo alle più antiche diocesi o famiglie religiose, ma la *mens* del legislatore non sembra così restrittiva.

²⁰⁶ Caso particolare potrebbe divenire l'elevazione a diocesi di una *Missio sui iuris* affidata ad una Famiglia religiosa che precedentemente aveva portato con sé il proprio Calendario.

Ciò appare già chiaro da quanto afferma Notif.: «La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti non giudica opportuno, per ora, un cambiamento delle norme vigenti»²⁰⁷ che denota a livello del Dicastero un disagio nel dover applicare le norme vigenti, e una volontà di modificarle se non altro chiudendo la porta a considerarne certi punti come un diritto acquisito o al quale ci si possa appellare. Non si sa se sia allo studio tale cambiamento, ma il «per ora» lo farebbe almeno supporre. La motivazione di tale posizione è nella volontà di «evitare una notevole alterazione dei Calendari liturgici», ma insieme anche quella di correggere quanto operato dai Dicasteri della Santa Sede competenti in Sacra Liturgia, negli ultimi anni,²⁰⁸ perché «in seguito a motivata richiesta dei Vescovi diocesani e per motivi pastorali, hanno concesso un certo numero di spostamenti, anche di celebrazioni che figurano nel Calendario Generale».²⁰⁹ O hanno risposto affermativamente a certe richieste come quella di elevare al grado di solennità il giorno del Patrono (principale) di una diocesi che, senza mezzi termini viene, da Notif. 19, detto non essere «in piena armonia con le norme» e pertanto «sconsigliabile». Ma il principio formulato per il Calendario Generale riguardo ai Patroni principali di una regione o di una nazione o di un territorio più esteso, per i quali dalla festa di I classe, come nel CR (91, 12 ad 1) era stato riportato a «festa» (NU, Tabella 8 c), è stato da CP volutamente mitigato, secondo quanto già su *Notitiae* era stato officiosamente indicato, e che si riprende qui dalle *Note illustrative* di F. Dell'Oro: «Attamen, aliquibus in casibus, Patronus dioecesis vel nationis electus est quia magnum momentum habuit in historia nationis, regionis, vel dioecesis, eiusque cultus ab omnibus valde praestatur. Ita v.g. S. Nicolaus de Flue in Helvetia, S. Franciscus Assisiensis in Italia, S. Stanislaus in Polonia, S. Venceslaus in Cecoslovachia, S. Stephanus in Hungaria, S. Georgius in Anglia, etc. His in casibus bonum pastorale requirere potest, ut Patronus in tota regione recolatur gradu sollempnitatis, ita ut etiam in dominicis per annum²¹⁰ celebrari valeat. Manet ergo principium generale, quod tamen mutari potest a Conferentiis Episcopalibus, quarum res interest». Per questo CP 8 e 9 dicono espressamente che sia i Patroni principali di una regione, o di una nazione o di un territorio più esteso e quello di una diocesi «per ragioni pastorali», possono essere celebrati «come solennità». Certo le NU nella Tabella, al n. 8 a, indicano tale celebrazione tra le feste, dato che questo è il caso più frequente, ma CP, subito dopo le NU, è stata concepita come una applicazione delle norme, nel rispetto della varietà delle situazioni pastorali.²¹¹

Più in generale mentre CP, come sopra si è indicato, notava con cura i possibili adattamenti e le possibili eccezioni alle norme, e non escludeva che l'autorità competente motivasse eventuali

²⁰⁷ 4. Questa voglia di cambiamento sembra essere sostenuta da affermazioni come quelle contenute nella Notif. 23 e 24: «Meno sviluppati sotto il profilo legislativo sono gli altri calendari interdiocesani ... o intradiocesani» e che «Spesso viene trascurata soprattutto l'esistenza dei calendari propri delle singole chiese», pur riconoscendo che certi «accenni basiliani» in proposito esistono nelle norme vigenti.

²⁰⁸ Poiché la Notif. parla genericamente di «ultimi anni» e usa il plurale, sembra riferirsi alla Congregazione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, esistente dal 1988 «ultimi anni» (cfr *Pastor Bonus*, 62ss) e alla Sacra Congregatio pro Cultu Divino, in essere dal 1984, ma se gli «ultimi anni» sono da considerare come un ventennio si dovrebbe includere anche la Sacra Congregatio pro Sacramentis divinoque Cultu, in essere dal 1975, data in cui non erano ancora stati presentati per la conferma molti Calendari particolari.

²⁰⁹ Notif. 10.

²¹⁰ Cfr NU 58.

²¹¹ Non ci si deve nascondere tuttavia, come si esprimeva F. Dell'Oro nelle sue *Note illustrative a Calendaria particularia*, che: «Nel contesto vario e diversificato che i Calendari particolari possono presentare, ma soprattutto alla luce dei nn. 4-6 delle NG, questa «mitigazione» in favore del Patrono principale di una regione o di una nazione o di un territorio più esteso, ... e il carattere pastorale del n. 58 delle Norme Generali, insensibilmente pongono le premesse per una sovrapposizione di determinate solennità e feste alle domeniche «per annum», anche se - comprese quelle dei tempi forti - escludono, per sé, «la designazione perpetua di qualsiasi altra celebrazione» (Norme Generali 6; cf n. 7 e la finale del n. 56); le stesse «norme» rituali (= rubriche) poi ricevono un trattamento che sembra scostarsi dai principi apertamente affermati circa la domenica che « si deve considerare come la festa primordiale » (NG 4; SC 106), la quale, conseguentemente, è stata svincolata da ogni schema di classificazione» *Riv. Lit.*, 58 (1971) 125.

scelte che «si discostano dalle norme dell'Istruzione»²¹² Notif. precisa, forse in una linea attenta solo all'uniformità in campo liturgico all'interno del Rito romano, la necessità:

- di «custodire l'integrità del Calendario Generale come espressione, tra l'altro, dell'unità sostanziale del Rito Romano» per evitare «che una prassi troppo larga porti all'indebolimento dell'unità e della coesione interna del Calendario Generale e, subordinatamente, di ciascuno dei calendari delle nazioni o delle regioni interdiocesane».²¹³

Per quanto riguarda l'unità sostanziale del Rito Romano Notif. rimanda a *Sacrosanctum Concilium* 38, ciò che è certo legittimo. Ci si domanda tuttavia se *Sacrosanctum Concilium* 107, che rimanda agli articoli 39 e 40 per gli adattamenti più profondi e non previsti dai libri liturgici, nel contesto della restaurazione dell'Anno liturgico non resti all'interno dell'unità sostanziale del Rito Romano, come deriva dal modo come l'Istruzione *Legitimae varietates* al n. 36 afferma che la Chiesa mediante l'inculturazione con quanto stabilito nei libri liturgici «giunge a degli adattamenti, che fanno sempre parte del Rito romano» e che, secondo il n. 63, anche gli adattamenti più profondi «non tendono a una trasformazione del Rito romano, ma si collocano all'interno dello stesso Rito».²¹⁴

- di mantenere, nel futuro, «le celebrazioni del Calendario Generale al giorno loro assegnato, e di non concedere il trasferimento ad altro giorno delle celebrazioni impedienti, se non per motivi pastorali eccezionali, che interessino un considerevole numero di fedeli. Lo stesso sarà per i calendari nazionali e quelli di regioni interdiocesane nei confronti del calendario diocesano».²¹⁵

Questi trasferimenti, e le loro motivazioni, non sembrano sufficienti per Notif. (cfr 14: per quanto riguarda «processioni o altri festeggiamenti di tradizione popolare» e 15: per ciò che riguarda il «coordinamento con una celebrazione analoga presente nel calendario liturgico o popolare di una comunità cristiana acattolica») che offre, per sconsigliarle, delle contro motivazioni, anche ammettendo delle possibili eccezioni, insistendo sulla «salvaguardia dell'anno liturgico» restringendo certe le possibilità offerte da CP²¹⁶ preferendo anche che «Qualora ... si trattasse dell'impedimento di una celebrazione da svolgersi a livello sussidiario, ci si atterrà normalmente al principio che stabilisce il trasferimento della celebrazione impedita piuttosto che quello della celebrazione che impedisce» (Notif. 13).

In linea opposta alcune espressioni della Notif. farebbero pensare a un ritorno, per verità moderato, a posizioni anteriori, così per esempio al n. 17 è detto: «In ottemperanza al desiderio del Concilio, le norme²¹⁷ insistono che sia lasciato libero da celebrazioni dei Santi il periodo che cade abitualmente durante la Quaresima o i giorni dell'Ottava di Pasqua oltre ai giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre. Dette norme possono, però, ammettere delle eccezioni nel quadro generale. Innanzitutto, su quest'ultimo punto si lascia una certa libertà per quanto riguarda le feste proprie e le memorie proprie non obbligatorie». Meravigliano le espressioni: «eccezioni nel quadro generale» e «si lascia una certa libertà» piuttosto in contrasto con lo spirito teso a «custodire l'integrità del Calendario Generale come espressione, tra l'altro, dell'unità sostanziale del Rito Romano» invocata per biasimare concessioni legittime e fatte con il consenso dell'autorità competente.

E la meraviglia aumenta se si tiene conto di quanto afferma il numero 18: «È importante notare che le celebrazioni da iscriversi nei calendari propri sono regolate con esattezza dalla normativa vigente». Esattezza che sembra essere intesa talvolta con restrizioni, come esempio si

²¹² CP 6.

²¹³ Notif. 11.

²¹⁴ AAS, 87 (1995) 302 e 312.

²¹⁵ Notif. 12.

²¹⁶ In un caso specifico CP cita Ognissanti come esempio di solennità di precetto che sia possibile spostare, Notif. 16 la cita come terzo caso aggiungendo che «al di fuori di questi casi ci si dovrà attenere alle date del Calendario Generale».

²¹⁷ NU 56, f che indica come eccezioni le solennità che non possono essere trasferite ad altro giorno, le feste e le memorie purché facoltative.

può aggiungere quello che indica, Notif. 7, come non preferibile come data di celebrazione di un Santo la scelta del giorno della «canonizzazione» espressamente elencato in CP 21 e talvolta con allargamento, come esempio può essere addotto quello dell'aggiunta tra le date di celebrazione di un Santo il giorno del «battesimo» e quello che equipara il luogo dove è conservato il «corpo» di un Santo o di un Beato a quello dove sono conservate le «reliquie maggiori» riprendendo il detto di una norma del tempo di Pio X²¹⁸ e che già CR aveva ristretto al solo «corpo»²¹⁹.

La Notif. giustamente, dato il contesto degli inserimenti di nuovi Santi e Beati propone una certa cautela, una gradualità e l'attesa del congruo periodo di tempo necessario perché «si sviluppino con ritmi naturali la devozione spontanea del popolo» Notif. 31, e soprattutto rifiuta «l'inserimento di Santi e Beati che non hanno un legame intrinseco con le diocesi interessate» e motivate dal desiderio di onorare una determinata famiglia religiosa per il contributo dato alla vita della diocesi²²⁰ come cosa «distante dalla Tradizione in proposito» ricordando «che una tale interpretazione non tiene in debito conto del bene pastorale del popolo fedele, che ha diritto all'autenticità e alla nobile semplicità del culto (cf. *Sacrosanctum Concilium*, n. 34)» Notif. 37. Appare, *salvo meliori iudicio*, almeno esagerata l'enfasi data a questo argomento alla quale è aggiunto un riferimento alla Costituzione liturgica con evidente estrapolazione dal suo contesto, utilizzato per un buon fine, ma sempre in senso improprio.

Conclusioni

Nel chiudere queste note studiate nel desiderio che veramente i Calendari particolari del Rito romano siano redatti e restino costantemente orientati da norme precise, lineari e nel medesimo tempo aperte, in modo da favorire il bene del popolo di Dio l'auspicio è quello di aver potuto prestare un servizio utile a quanti hanno il dovere di vegliare sulla loro autenticità, nella speranza che una eventuale nuova legislazione in proposito costituisca un vero progresso con l'avvertenza che le nuove forme scaturiscano organicamente e in qualche maniera, da quelle già esistenti tenendo in debita considerazione e le leggi generali della struttura e dello spirito della Liturgia rinnovata dal Concilio Vaticano II e le problematiche sorte per l'esperienza derivante dalla recente riforma liturgica (cfr *Sacrosanctum Concilium*, 23), senza indulgere a riflussi nostalgici.

²¹⁸ Allora si indicavano come «reliquie insigni».

²¹⁹ Con una certa approssimazione il testo di Notif. 32 cita, dopo «reliquie maggiori» CP 11, che parla solo di «corpo».

²²⁰ I testi di Notif. sull'argomento sembrano molto generici e forse non tengono conto che come il Calendario Generale ha inserito non pochi religiosi e talvolta proprio perché primi evangelizzatori di una nazione o di un territorio più ampio così qualcosa di simile potrebbe essere considerato per i primi evangelizzatori di una diocesi, prima che questa fosse costituita come tale.